



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO LEGISLATIVO

INDAGINE SUGLI STRUMENTI VOLTI A QUALIFICARE E OTTIMIZZARE LE AZIONI DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEGLI IMPEGNI CONSEGUENTI AD ATTI POLITICI (IN PARTICOLARE MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO) APPROVATI DAL CONSIGLIO NELL'AMBITO DELLA FUNZIONE DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO POLITICO (IN PARTICOLARE ARTICOLI 162, 109 E 109 BIS DEL REGOLAMENTO INTERNO) - VALUTAZIONE COMPARATA DELLE DISCIPLINE REGOLAMENTARI E DELLE PRASSI VIGENTI PRESSO ALTRE REALTÀ ASSEMBLEARI

A cura di Gianna Morandi
Direttore Ufficio legale e gestione atti politici

INDICE

PARTE I - Delimitazione del campo di indagine.....	pag.	5
1 Funzione di controllo e indirizzo delle assemblee legislative	pag.	7
2. Mozioni, risoluzioni e ordini del giorno nel quadro delle funzioni parlamentari - disciplina del regolamento interno di Camera e Senato	pag.	8
PARTE II - Attuazione degli atti di indirizzo approvati dalle assemblee legislative	pag.	13
1 Mozioni e ordini del giorno - modalità attuative - disciplina del Consiglio provinciale di Trento - valutazione comparata - profili di criticità.....	pag.	15
2. Attuazione degli atti di indirizzo - disciplina parlamentare - valutazione comparata con la disciplina regolamentare di altre assemblee legislative regionali.....	pag.	21
PARTE III - Attuazione degli atti di indirizzo - disciplina regolamentare di Camera e Senato - Disciplina statutaria e regolamentare di alcune assemblee legislative regionali e provinciali	pag.	31
1. Disciplina regolamentare di Camera e Senato - Disciplina statutaria e regolamentare di alcune assemblee legislative regionali e provinciali.....	pag.	33
1.1. Regolamento della Camera.....	pag.	33
1.2. Regolamento del Senato	pag.	34
2. Disciplina dei regolamenti interni di province autonome e di regioni a statuto speciale.....	pag.	34
2.1. Disciplina del regolamento interno del Consiglio provinciale di Trento.....	pag.	34
2.1.1. Proposte di modifica del regolamento interno del Consiglio provinciale di Trento riguardanti la disciplina dell'attuazione di mozioni e ordini del giorno	pag.	36
2.2. Disciplina del regolamento interno del Consiglio provinciale di Bolzano	pag.	41
2.3. Disciplina del regolamento interno del Consiglio della regione Friuli - Venezia Giulia	pag.	42
2.4. Disciplina del regolamento interno dell'Assemblea regionale Siciliana	pag.	43
2.5. Disciplina del regolamento interno del Consiglio della regione Sardegna	pag.	45
3. Disciplina degli statuti e dei regolamenti interni di regioni a statuto ordinario ..	pag.	46
3.1. Regione Toscana.....	pag.	46
3.1.1. Disciplina dello statuto della regione Toscana.....	pag.	46
3.1.2. Disciplina del regolamento interno del Consiglio della regione Toscana ...	pag.	48
3.2. Regione Emilia Romagna	pag.	51
3.2.1. Disciplina dello statuto della regione Emilia Romagna	pag.	51
3.2.2. Disciplina del regolamento interno dell'assemblea legislativa dell'Emilia- Romagna.....	pag.	55

3.3. Regione Umbria.....	pag.	58
3.3.1. Disciplina dello statuto della regione Umbria.....	pag.	58
3.3.2. Disciplina del regolamento interno del Consiglio della regione Umbria	pag.	60
3.4 Regione Lombardia.....	pag.	61
3.4.1. Disciplina dello statuto della regione Lombardia.....	pag.	61
3.4.2. Disciplina del regolamento interno del Consiglio della regione Lombardia.....	pag.	63
3.5. Regione Piemonte.....	pag.	66
3.5.1. Disciplina dello statuto della regione Piemonte.....	pag.	66
3.5.2. Disciplina del regolamento interno del Consiglio della regione Piemonte.	pag.	67
PARTE IV - Osservazioni conclusive in ordine all'elaborazione di strumenti e nuove modalità di intervento per qualificare e ottimizzare le azioni di controllo (monitoraggio e documentazione) sull'attuazione degli impegni contenuti in atti di indirizzo.....		
	pag.	69
PARTE V - XIV legislatura provinciale - anno 2009 - mozioni e ordini del giorno - attuazione - documentazione		
	pag.	77

PARTE I

DELIMITAZIONE DEL CAMPO DI INDAGINE

1. FUNZIONE DI CONTROLLO E INDIRIZZO DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

L'espressione "funzione di controllo e indirizzo del Parlamento" è da intendersi riferita, in senso lato, a quelle attività e a quegli strumenti non inquadrabili nell'esercizio della funzione legislativa in senso stretto o nell'esercizio di altre funzioni, di tipo accessorio, svolte dalle Camere (es. funzione elettorale o giurisdizionale) ⁽¹⁾.

Tra gli strumenti di indirizzo si annoverano: la mozione, la risoluzione e gli ordini del giorno. Sono questi, secondo l'insegnamento tradizionale, i tre strumenti di indirizzo, delineati dai regolamenti di Camera e Senato con procedure diverse a seconda che si tratti dell'Assemblea (mozioni; ordini del giorno; risoluzioni d'Assemblea) o delle Commissioni (per lo più risoluzioni; solo in sede legislativa, anche ordini del giorno).

La Costituzione, fatta eccezione per la mozione di fiducia e di sfiducia (articolo 94) e per l'inchiesta (articolo 82) non disciplina le procedure e gli strumenti attraverso i quali il Parlamento esercita le attività non legislative, che trovano compiuta definizione nei regolamenti parlamentari. Si evidenzia, peraltro, che la distinzione tra attività di indirizzo politico e attività ispettiva e di controllo è tutt'altro che pacifica in dottrina, tenendo, tra l'altro, conto del carattere neutro o polivalente della maggior parte degli strumenti parlamentari, utilizzati per svariati fini ⁽²⁾. I regolamenti parlamentari del 1971 hanno cercato di precisare la diversa funzione degli atti di indirizzo: la mozione e la risoluzione esprimono una direttiva politica su un determinato argomento, l'ordine del giorno si colloca come strumento di indirizzo o di manifestazione di volontà su un argomento accessorio rispetto all'argomento in discussione. Trattasi di atti sottoposti ad un positivo vaglio di ammissibilità presidenziale, oggetto di puntuale disciplina in sede regolamentare ⁽³⁾, dettagliata da circolari ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Stefano Sicari, *Controllo e indirizzo parlamentare*, in Dig. Disc. Pubbl., vol. IV, Torino, UTET, 1989, p. 94 e ss.; R. Moretti, *Attività informative, di ispezione, di indirizzo e di controllo*, in T. Martines-C. De Caro-V. Lippolis-R. Moretti, *Diritto parlamentare*, Rimini, Maggioli, 1992, p. 411 e ss.

⁽²⁾ M. L. Mazzoni Honorati, *Diritto parlamentare*, II ed., Torino, Giappichelli, 2005, p. 232 e ss.; cfr. anche Nicola Lupo, *Alcuni dati e qualche considerazione sulle procedure (tradizionali e nuove) di controllo parlamentare*, in www.amministrazioneincamminolui.it

⁽³⁾ Art. 139-bis Regolamento Camera (articolo aggiunto con deliberazioni Camera 24 settembre 1997 e 4 novembre 1997)

1. Ai fini della pubblicazione di mozioni, interpellanze e interrogazioni, il Presidente verifica che il contenuto dell'atto sia riconducibile al tipo di strumento presentato secondo quanto previsto dagli articoli 110, 128 e 136; ove necessario, provvede alla corretta titolazione dell'atto, informandone il presentatore. Il Presidente valuta altresì l'ammissibilità di tali atti con riguardo alla coerenza fra le varie parti dei documenti, alla competenza e alla connessa responsabilità propria del Governo nei confronti del Parlamento, nonché alla tutela della sfera personale e dell'onorabilità dei singoli e del prestigio delle istituzioni. Non sono comunque pubblicati gli atti che contengano espressioni sconvenienti.

E' questa la cornice in cui si muove la presente ricerca, finalizzata a verificare in modo comparato le modalità di attuazione degli atti di indirizzo (in particolare mozioni e ordini del giorno) da parte del governo e degli esecutivi regionali e i corrispondenti poteri di verifica, impulso e monitoraggio dei presidenti degli organi assembleari secondo la disciplina dettata dai regolamenti parlamentari e dai regolamenti dei consigli regionali/provinciali. Per le regioni a statuto ordinario si è provveduto ad indicare, quali fonti normative di riferimento, oltre ai regolamenti consiliari, gli statuti, laddove contengano previsioni rilevanti sul piano delle funzioni non legislative di indirizzo e di controllo.

2. MOZIONI, RISOLUZIONI E ORDINI DEL GIORNO NEL QUADRO DELLE FUNZIONI PARLAMENTARI - DISCIPLINA DEL REGOLAMENTO INTERNO DI CAMERA E SENATO

I regolamenti del 1971 hanno potenziato gli istituti e le funzioni di indirizzo e di controllo delle camere (e soprattutto delle commissioni parlamentari), reintroducendo la risoluzione. Il regolamento della Camera non colloca più la mozione insieme con le interpellanze (cui è riservato il Capo XXX) e le interrogazioni (previste al Capo XXIX) ma la colloca al Capo XXVI unitamente alla risoluzione. Il regolamento del Senato disciplina, invece, l'istituto delle mozioni unitamente alle interrogazioni e alle interpellanze (Capo XIX). Il confronto, ai fini della presente ricerca, va fatto tra mozione (risoluzione) e ordine del giorno, considerato quest'ultimo nella sua accezione di strumento di indirizzo politico e non, nelle altre accolte dai regolamenti.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, anche nei confronti degli altri atti di iniziativa parlamentare

Art. 89 Regolamento Camera

Il Presidente ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno, emendamenti o articoli aggiuntivi che siano formulati con frasi sconvenienti, o siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione, ovvero siano preclusi da precedenti deliberazioni e può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il deputato insiste e il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano.

Art. 97 Regolamento Senato

Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità

1. Sono improponibili ordini del giorno, emendamenti e proposte che siano estranei all'oggetto della discussione o formulati in termini sconvenienti.
2. Sono inammissibili ordini del giorno, emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal Senato sull'argomento nel corso della discussione.
3. Il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno, dell'emendamento o della proposta, decide inappellabilmente.

(⁴) vedasi circolare Presidente della Camera del 21 febbraio 1996

Venendo ora ad un rapido esame degli atti in questione, il regolamento della Camera prevede che la presentazione di una mozione ha il "fine di promuovere una deliberazione dell'assemblea su un determinato argomento" (articolo 110). Il regolamento del Senato in modo più sintetico stabilisce che essa è "intesa a promuovere una deliberazione da parte del Senato" (articolo 157, 1° comma). Non mancano, peraltro, casi di mozioni di una camera rivolte a se stessa.

La caratteristica di strumento di manifestazione della volontà assembleare manca nella risoluzione in commissione (cfr. artt. 117 Regolamento Camera e 50, 2° e 3° comma, Regolamento Senato); la risoluzione in assemblea, a sua volta, non è strumento introduttivo di dibattito ma lo presuppone già autonomamente avviato, potendo eventualmente concluderlo (cfr. artt. 118 Regolamento Camera e 105 Regolamento Senato); l'ordine del giorno si presenta anch'esso come tipicamente accessorio ad altro atto, sia in quanto afferisca al procedimento legislativo, come direttiva al Governo per l'applicazione della legge in esame (cfr. artt. 88 e 122 Regolamento Camera e 41, 42, 95 e 127 Regolamento Senato), sia che riguardi una mozione (cfr. artt. 114 Regolamento Camera e 160 Regolamento Senato). Ciascuno di questi strumenti, ancorché connotati dall' identica natura di atti di indirizzo politico, adempie ad una sua specifica finalità, che tende a riflettersi anche sul loro contenuto sostanziale. Questo infatti è circoscritto per gli ordini del giorno (salvo quelli discussi in assemblea sulla legge di bilancio (cfr. artt. 122, 3 comma Regolamento Camera e 129 Regolamento Senato)), settoriale per le risoluzioni in commissione, mentre per quelle in Assemblea è delimitato in relazione alla mozione cui accedono ovvero, come da prassi, tende a convergere sullo stesso ampio arco di interventi oggetto di mozione, quando sia conclusiva di dibattiti su comunicazioni del Governo (articolo 118 Regolamento Camera).

Premesso che nei regolamenti e nella prassi parlamentare mozione, risoluzione e ordine del giorno sono stati utilizzati come strumenti a molteplici finalità con frequenti sovrapposizioni ⁽⁵⁾, si rileva che l'elemento differenziale della mozione rispetto agli altri strumenti parlamentari, sia di indirizzo che di controllo, è costituita dal fatto di essere uno strumento collettivo, non azionabile dal singolo parlamentare, che dà luogo ad una discussione e ad una votazione che coinvolge l'intera assemblea. Può essere presentata da

⁽⁵⁾ Vittorio Di Ciolo Luigi Ciaurro, *Il diritto parlamentare nella teoria e nella pratica*, Milano, Giuffrè, 2003, p. 583 e ss.

10 deputati o da otto senatori e, alla Camera, pure da un Presidente di gruppo; sempre alla Camera da un interpellante insoddisfatto della risposta del Governo (articolo 138, comma 2). I regolamenti parlamentari disciplinano la presentazione, iscrizione all'ordine del giorno, discussione (in particolare le ipotesi di discussione congiunta di mozioni identiche e connesse o di discussione congiunta di mozioni, interpellanze e interrogazioni), l'emendabilità, nonché la votazione delle mozioni. Come per gli altri strumenti di indirizzo politico (risoluzione e ordine del giorno) la mozione, per effetto dell'accettazione da parte del Governo (con formule di intensità variabile: "*accettazione piena*", "*accettazione con raccomandazione*", "*accettazione a titolo di studio*" o "*a titolo di studio e di raccomandazione*") o della sua approvazione diventa vincolante per il Governo.

Per quanto attiene alle risoluzioni, premessa la sostanziale estraneità dell'istituto al procedimento legislativo, alla Camera (articolo 117) sono "dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi su specifici argomenti", al Senato (articolo 50) "ad esprimere il pensiero e gli indirizzi che ne derivano in ordine all'argomento in discussione". La possibilità di risoluzioni di commissione costituisce una significativa innovazione dei regolamenti parlamentari del 1971 nell'ottica di un rafforzamento dei poteri non legislativi di questi organi, conferendo ad essi la possibilità di adottare atti di indirizzo o direttive.

La risoluzione, strumento di indirizzo individuale, è utilizzabile sia in assemblea che in commissione; in commissione è uno strumento autonomo, subordinato al limite degli affari di competenza della commissione, sui quali la commissione non debba riferire all'assemblea; al senato può essere presentata a conclusione dell'esame degli affari assegnati alla commissione dal Presidente. Per evitare rischi di stravolgimento dell'indirizzo generale ad opera di deliberazioni della commissione è prevista (alla Camera su richiesta del solo Governo, al Senato su richiesta anche di un terzo dei componenti la commissione) la rimessione in assemblea (alla Camera prima della votazione in Commissione, rimanendo così investita delle risoluzioni l'assemblea; al senato sottoponendosi all'assemblea le risoluzioni già votate, unitamente alla relazione che le accompagna) (articoli 117, comma 3, Regolamento Camera, 50, comma 3, Regolamento Senato). Le risoluzioni in assemblea si inseriscono in dibattiti su comunicazioni del Governo o mozioni, potendo ciascun parlamentare presentare una proposta di risoluzione che è votata al termine della discussione (articoli 118 Regolamento Camera, 105 Regolamento Senato).

L'ordine del giorno è strumento accessoriamente collegato all'argomento costituente l'oggetto principale della discussione ⁽⁶⁾. A fronte di una disciplina meno puntuale prevista dal Regolamento del Senato (articolo 95), gli ordini del giorno alla Camera (articolo 88) devono riferirsi ad articoli già approvati o alla legge nel suo complesso e sono posti in votazione dopo l'approvazione dell'ultimo articolo, ma prima della votazione finale, posto che costituiscono direttive al Governo per l'applicazione della legge o di sue disposizioni. L'utilizzo dell'ordine del giorno quale atto di direttiva per il Governo, azionabile dal singolo parlamentare, può aversi sia nel procedimento legislativo che nell'esame delle mozioni. L'ordine del giorno "di istruzione al Governo" è uno strumento di frequente utilizzo e consiste in una direttiva al Governo che si inserisce nel procedimento legislativo (articoli 88 Regolamento Camera e 95 Regolamento Senato) anche relativamente alla procedura di bilancio (articoli 122 Regolamento Camera e 127 Regolamento Senato). Gli ordini del giorno concernenti la materia oggetto di una mozione (articoli 114 Regolamento Camera e 160 regolamento Senato) vengono votati dopo la mozione sullo stesso argomento; poiché non si riferiscono alla mozione ma alla materia da essa trattata, possono essere votati e approvati anche laddove la mozione venga respinta.

Un'importante innovazione è stata introdotta nei regolamenti del 1971, in base ai quali le commissioni "possono altresì chiedere ai rappresentanti del Governo di riferire, anche per iscritto, in merito all'esecuzione di leggi e all'attuazione data a mozioni, a risoluzioni e ad ordini del giorno approvati dalla Camera o accettati dal Governo" (articolo 143, comma 3, Regolamento Camera; in termini analoghi articolo 46, comma 2, Regolamento Senato). Evidente la rilevanza delle norme, posto che introducono il controllo delle commissioni parlamentari in ordine all'attuazione delle deliberazioni camerali di indirizzo, in altri termini sull'attuazione dell'indirizzo politico espresso dall'assemblea a seguito dell'approvazione di una mozione, di una risoluzione o di un ordine del giorno.

⁽⁶⁾ sull'idoneità in astratto di un atto di indirizzo politico, come un ordine del giorno, a menomare competenze costituzionalmente attribuite allo Stato o alla Regione vedasi sentenza Corte costituzionale 18 ottobre 1996, n. 341; con tale pronuncia la Corte ha ritenuto ammissibile un conflitto di attribuzione promosso dallo Stato relativamente ad un ordine del giorno di un Consiglio regionale (nella specie l'ordine del giorno approvato dal Consiglio della regione Sardegna con il quale si decideva di "considerare definitivi i provvedimenti emanati nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate in materia paesistica" e di impegnare "la Giunta regionale ad adottare comportamenti conseguenti con il Ministero per i beni culturali ed ambientali, mutando la prassi da ultimo seguita")

PARTE II

**ATTUAZIONE DEGLI ATTI DI INDIRIZZO APPROVATI DALLE
ASSEMBLEE LEGISLATIVE**

1. MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO - MODALITA' ATTUATIVE - DISCIPLINA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI TRENTO - VALUTAZIONE COMPARATA - PROFILI DI CRITICITA'

Per quanto concerne le modalità di attuazione degli impegni conseguenti all'approvazione di mozioni e ordini del giorno, una verifica ricognitiva in ordine alla disciplina afferente ai rispettivi adempimenti attuativi prevista dai regolamenti consiliari delle regioni (a statuto ordinario e speciale) prese in esame, evidenzia una sostanziale omogeneità di contenuti sul piano procedurale, ancorché con sensibili differenziazioni e peculiari connotazioni riferite, per lo più, agli aspetti organizzativi del controllo e del monitoraggio (modalità di intervento dei Presidenti dell'assemblea legislativa a cadenza periodica, sistemi di implementazione delle banche dati, pubblicità dei dati in internet, ecc.); singolari specificità si riscontrano, invece, in ambito parlamentare, da correlare ad una maggiore articolazione degli istituti e alla loro ampia attitudine applicativa, nonché alla complessità dell'attività di indirizzo e di controllo, anche in relazione alla proliferazione dei processi decisionali comunque riconducibili in capo al Governo.

Una veloce disamina del regolamento interno del Consiglio provinciale di Trento evidenzia che, rispetto alle mozioni, il cui iter si caratterizza per una maggiore elasticità procedurale, non essendo subordinate né a limiti numerici in ordine alla loro presentazione, né a limiti di contenuto, fatto salvo il rispetto dei requisiti regolamentari di ammissibilità, gli ordini del giorno sono connotati da maggiore rigore, essendo essi correlati alla trattazione di un disegno di legge e soggetti ad una limitazione numerica (generalmente 2 per ogni consigliere in relazione al disegno di legge di riferimento, 3 per i disegni di legge inerenti alla manovra finanziaria (articoli 109 e 126 Regolamento interno del Consiglio provinciale di Trento).

Tale impostazione non trova analogo riscontro nelle discipline regolamentari consiliari prese in esame.

Talvolta si subordina la presentazione dell'atto ad una pluralità di sottoscrittori (5 per le mozioni (riducibili a 3 in caso di mancata trattazione di interpellanza o insoddisfacente risposta della giunta su interpellanza), 3 per gli ordini del giorno); vedasi articoli 91 e 92 del regolamento interno del Consiglio della regione Piemonte, attribuenti, altresì, la presentazione di una proposta di ordine del giorno alla Giunta o al rappresentante di un

gruppo consiliare. Più elevato è il limite numerico contemplato dal regolamento interno del Consiglio della regione Lombardia, il quale prevede (articolo 85) che ciascun consigliere possa presentare, quale primo firmatario, non più di cinque ordini del giorno sui contenuti del progetto di legge, escludendo requisiti numerici di sottoscrizione ai fini della presentazione di mozioni (articolo 121). Il regolamento interno del Consiglio della regione Emilia Romagna mentre non contempla limiti per le mozioni, prevede che ciascun consigliere possa presentare non più di un ordine del giorno come primo firmatario (articoli 104 e 108).

Laddove non è previsto un limite numerico per la presentazione di mozioni, è, peraltro, introdotta una limitazione ai fini dell'iscrizione all'ordine del giorno di ogni singola adunanza, non più di tre mozioni per ogni consigliere, mentre non esistono limitazioni numeriche ai fini della presentazione di ordini del giorno (articoli 102, 103 e 64 del regolamento interno del Consiglio della regione Valle d'Aosta). La presentazione di mozioni e ordini del giorno non è subordinata ad alcun limite numerico di sottoscrizioni secondo la disciplina regolamentare del Consiglio della regione Friuli Venezia Giulia e del Consiglio della regione Liguria. Singolare è la disciplina prevista dal regolamento interno del Consiglio della regione Sardegna, laddove prevede che la presentazione di mozioni sia riservata a tre consiglieri o ad ogni gruppo consiliare, tramite il suo Presidente, richiedendo, invece, la sottoscrizione di almeno otto consiglieri per gli ordini del giorno presentati dopo la chiusura della discussione generale, per i quali vale il divieto di illustrazione (articoli 112 e 122). Il regolamento del Consiglio della regione Toscana se in linea di principio non prevede limiti numerici ai fini della presentazione di mozioni e ordini del giorno (articoli 94 e 121), contiene, peraltro, una peculiare disciplina afferente agli ordini del giorno attinenti al bilancio; questi debbono essere presentati nelle commissioni; se accolti dalla Giunta o approvati dalle commissioni sono allegati alla relazione della commissione. Quelli non accolti dalla Giunta o respinti dalla commissione possono essere ripresentati in Consiglio solo se firmati da tre Consiglieri o da un Presidente di gruppo (articolo 107).

La verifica comparata della disciplina regolamentare consiliare riferita alle suindicate assemblee legislative ha messo in luce un comune elemento denominatore; si tratta dell'attribuzione in capo al Presidente dell'assemblea del giudizio di ammissibilità di detti atti, nonché di compiti di verifica, controllo e monitoraggio in ordine all'attuazione di

mozioni e ordini del giorno da parte dell'esecutivo con conseguente comunicazione ai consiglieri dei dati acquisiti.

Una disciplina pressochè omogenea si riscontra, altresì, in relazione all'attribuzione alle commissioni consiliari permanenti, in un ottica di valorizzazione di tali organi, della funzione di controllo in attuazione di mozioni o ordini del giorno approvati dal Consiglio con facoltà di richiedere al Presidente della Provincia, agli Assessori e, su loro autorizzazione, ai dirigenti dei dipartimenti e dei servizi dipendenti dalla Giunta, informazioni, notizie e documenti, oltreché la loro presenza in Commissione per riferire in merito all'attuazione data ad ordini del giorno e mozioni, approvati dal Consiglio.

Nel 2009 il Consiglio provinciale ha approvato 44 mozioni e 122 ordini del giorno. Un cospicuo numero di ordini del giorno sono stati approvati nel corso della discussione dei disegni di legge in materia finanziaria. Nel corso dell'anno 2009 è avvenuto l'esame della manovra finanziaria di assestamento del bilancio 2009 (disegni di legge nn. 10/XIV "Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria di assestamento 2009)" (l. p. n. 2/2009) e 11/XIV "Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento" (l. p. n. 3/2009), cui va aggiunto il disegno di legge n. 12/XIV "Norme di semplificazione e anticongiunturali di accompagnamento alla manovra finanziaria provinciale di assestamento per l'anno 2009" (l. p. 4/2009); a questa ha fatto seguito nel corso del mese di dicembre 2009 l'esame della manovra finanziaria riguardante il bilancio provinciale per il 2010 e il triennio 2010-2012 (disegni di legge nn. 71/XIV "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2010)" (l. p. n. 19/2009) e 72/XIV "Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012" (l. p. n. 20/2009). 49 ordini del giorno sono stati approvati in occasione dell'esame dei ddl 10/XIV e 11/XIV; 12 ordini del giorno sono stati approvati in occasione dell'esame del ddl n. 12/XIV; 56 proposte di ordini del giorno sono stati approvate in occasione dell'esame dei ddl nn. 71/XIV e 72/XIV.

Il Regolamento interno demanda al Presidente del Consiglio il compito di tenere l'evidenza degli impegni connessi all'attuazione delle mozioni e degli ordini del giorno (articoli 162 e

109), inviando ai consiglieri le informazioni e i documenti trasmessi dal Presidente della Provincia in ordine alla relativa fase attuativa. Contestualmente alla trasmissione ai consiglieri della documentazione cartacea ha luogo l'implementazione della banca dati degli atti politici in relazione ai corrispondenti dati, visibile anche in internet.

Come già evidenziato, proposte di ordini del giorno sono state presentate in misura cospicua nel corso della trattazione dei disegni di legge attinenti alla manovra finanziaria. La discussione di tali disegni di legge costituisce l'occasione per introdurre ordini del giorno di vario contenuto, posto che la correlazione con lo strumento legislativo si dispiega su di un ampio ventaglio di parametri, correlati ad indirizzi di politica economica e finanziaria, ad indirizzi specifici sui contenuti della legge finanziaria o sull'utilizzo delle disponibilità di bilancio (articolo 126 regolamento interno).

Assai pochi sono i riscontri da parte dell'esecutivo in ordine all'attuazione di ordini del giorno e mozioni approvati nell'anno 2009: questo trova in parte una sua giustificazione nel fatto che raramente gli atti approvati contengono delle scadenze in relazione all'attuazione dei relativi impegni e, limitatamente agli ordini del giorno, nel fatto che molti di questi (56) sono stati approvati nel corso della manovra finanziaria 2010, la cui trattazione in aula è avvenuta nel mese di dicembre 2009.

Il riscontro sull'assolvimento degli impegni non risulta sempre agevole. La verifica è immediata, laddove l'atto implichi l'adozione da parte dell'esecutivo di atti normativi puntualmente individuati (es. regolamenti) o di atti rigorosamente definiti nella loro materialità o l'effettuazione di adempimenti nei confronti degli organi consiliari, come ad esempio l'obbligo di relazionare su di un determinato argomento alla competente commissione consiliare permanente o di acquisire il relativo parere. Nell'ipotesi in cui il dispositivo dell'atto contenga impegni di non inequivoca formulazione o, comunque, connotati da margini di discrezionalità o privi di indicazioni temporali per i relativi adempimenti, la prassi di questi ultimi anni ha evidenziato, in alcuni casi, l'assenza di riscontro da parte dell'esecutivo, in altri, interventi dell'esecutivo caratterizzati, talvolta, da una certa genericità o vaghezza di contenuti, rinviati ad ulteriori determinazioni l'attuazione degli impegni, o da reiterate affermazioni di principi contenuti nell'atto di indirizzo. Talché, in taluni casi, la risposta dell'esecutivo si appalesa tautologica dell'atto stesso, di scarsa o pressochè nulla incidenza sul piano degli effetti attuativi, attesa la scarsa attitudine informativa di siffatti interventi. Spetta, comunque, al singolo consigliere valutare

l'adeguatezza della risposta dell'esecutivo e la relativa corrispondenza ai punti di impegno contenuti nel singolo atto, attivando, generalmente attraverso l'intervento del Presidente del Consiglio, nell'ipotesi di negativo o parziale riscontro o di assenza di risposta, ulteriori iniziative finalizzate a sollecitare la Giunta ad adempiere in termini puntuali. Numerose sono le interrogazioni volte ad evidenziare la mancata risposta ad iniziative di sindacato ispettivo o la mancata attuazione di atti di indirizzo politico.

Non mancano atti contenenti impegni rivolti al Consiglio stesso (vedasi ordine del giorno n. 1/XIV e mozioni nn. 3/XIV, 11/XIV e 32/XIV) o alle Commissioni (mozione n. 1/XIV).

Per quanto concerne gli strumenti di tipo conoscitivo/informativo a disposizione dei consiglieri, al fine di acquisire cognizione dell'attività posta in essere dall'esecutivo per dare attuazione a mozioni e ordini del giorno, il Consiglio provinciale di Trento ha costituito una banca dati degli atti politici, visibile anche in internet, che dà compiuta e puntuale evidenza dell'iter dell'atto e dei corrispondenti adempimenti attuativi. La banca dati, oggetto di costante aggiornamento, si caratterizza per la celere attività di ricerca, per l'agevole sistema di implementazione dei dati, nonché per la chiara lettura degli stessi; i soggetti interessati (per lo più consiglieri ma anche comuni cittadini) possono reperire varie informazioni sull'atto e sul relativo iter istruttorio: nominativo del/i sottoscrittore/i, data di presentazione, testo originario e testo approvato, oggetto, materia (principale e non), testo integrale dell'impegno e singoli punti di impegno, data di approvazione e di trasmissione all'organo impegnato, nonché di invio di eventuali solleciti, laddove l'atto preveda termini per adempiere, note della Giunta sui corrispondenti adempimenti attuativi e relativa data di invio, nonché tutti gli ulteriori atti correlati all'atto approvato, sempre che in ordine ad essi l'operatore abbia ravvisato l'opportunità dell'inserimento in banca dati in relazione alla loro maggiore o minore coesistenzialità conoscitiva. Particolarmente preziosa si rivela, altresì, la ricerca dei dati inerenti al singolo atto, utilizzando la cd. banca dati impegni che, in forma prospettica orizzontale, fraziona i vari punti di impegno del dispositivo, correlando ad essi la lettura simmetrica dei corrispondenti adempimenti attuativi.

Il sistematico aggiornamento della banca dati produce una perfetta coincidenza (generalmente anche sul piano temporale) tra quanto viene trasmesso ai consiglieri su supporto cartaceo e quanto reso visibile in internet (sito del Consiglio).

Il programma informatico è stato oggetto di recente modifica, finalizzata all'inserimento tout-court del testo del/i documento/i attuativo/i; è stata così eliminata la classificazione originariamente prevista tra atto attuato e non attuato, il cui giudizio è interamente rimesso al consigliere, trattandosi di materia involgente, per lo più, delicate valutazioni di tipo politico, connotate da ampia discrezionalità, e per questo non suscettibile di oggettiva e inequivoca rilevazione. Nella prassi corrente resta, peraltro, inteso, per evidenti ragioni di semplificazione classificatoria, che, ai fini della valutazione in ordine all'attuazione o meno dell'atto, rileva il mero fatto che la Giunta abbia comunque fatto seguito all'approvazione dello stesso con note, documenti o comunicazioni di vario tipo. Costituisce onere del consigliere interessato, laddove rilevi l'assenza o l'inadeguatezza della comunicazione dell'esecutivo, richiedere al Presidente del Consiglio un intervento volto ad evidenziare lacune e incompletezze, sollecitando il compimento degli adempimenti di competenza. Spesso lo strumento utilizzato dai consiglieri per rilevare i ritardi e le inadempienze della Giunta è l'interrogazione.

La struttura competente all'effettuazione del giudizio di ammissibilità degli atti politici è l'ufficio legale e gestione atti politici, incardinato nel servizio legislativo, al quale compete in modo ripartito con il servizio organi collegiali (per gli atti implicanti impegni nei confronti delle commissioni) la gestione della fase successiva all'approvazione degli atti di indirizzo, ivi compresa l'implementazione della corrispondente banca dati.

L'esperienza di quest'ultimo decennio ha evidenziato l'importanza di avere un referente in Giunta; questo consentirebbe di avere un rapporto più diretto e immediato in ordine al flusso informativo riguardante la verifica degli adempimenti successivi all'approvazione degli atti di indirizzo e di reperire le informazioni con maggiore celerità operativa. La prassi invalsa di relegare il circuito delle comunicazioni informative allo scambio periodico di corrispondenza dalla Giunta alla Presidenza del Consiglio, spesso su sollecitazione di quest'ultimo, non dà evidenza dell'evoluzione in progress delle problematiche oggetto di atti di indirizzo, i cui dati, ancorché parziali o non definitivi, laddove tempestivamente trasmessi, potrebbero rivestire interesse per i consiglieri in funzione, comunque, di una provvisoria e graduale acquisizione degli ulteriori (e definitivi) elementi conoscitivi afferenti al singolo atto. In tal senso non appare risolutiva la nota di riscontro da parte della Giunta, generalmente fatta a metà legislatura, contenente una trasmissione cumulativa di notizie, riferita ad un elenco complessivo di atti, spesso formulata in termini frettolosi a cura delle competenti strutture e, sovente, non connotata da spunti realmente innovativi sotto il

profilo conoscitivo degli adempimenti posti in essere ai fini dell'attuazione degli atti medesimi. Trattasi di limite, che deve essere tenuto presente in vista di una revisione organizzativa dei rapporti Giunta/Consiglio, quale correttivo al fine di una ottimizzazione del flusso documentale riferito agli atti di indirizzo consiliari.

2. ATTUAZIONE DEGLI ATTI DI INDIRIZZO - DISCIPLINA PARLAMENTARE - VALUTAZIONE COMPARATA CON LA DISCIPLINA REGOLAMENTARE DI ALTRE ASSEMBLEE LEGISLATIVE REGIONALI

-

Alla Camera il servizio per il controllo parlamentare cura, tra l'altro, la verifica del seguito delle deliberazioni e delle iniziative parlamentari non legislative, nonché la verifica e il monitoraggio dell'attuazione degli atti di indirizzo e di controllo ispettivo.

Viene redatta mensilmente una pubblicazione, trasmessa a tutte le commissioni e visibile sul sito della Camera, finalizzata a prendere in esame l'attuazione data dai diversi ministeri agli impegni contenuti in atti di indirizzo (ordini del giorno, mozioni o risoluzioni) approvati in assemblea o in commissione.

La pubblicazione, inviata anche al/i parlamentare/i proponente/i, trae origine dall'attività di monitoraggio svolta dal servizio per il controllo parlamentare in ordine a vari tipi di adempimenti del Governo nei confronti del Parlamento, finalizzati a comunicare notizie, dati statistici e ogni altra utile informazione per l'attività parlamentare. A tali fini la pubblicazione è divisa in tre sezioni, in modo da consentire un'analitica esposizione degli adempimenti governativi in relazione ad obblighi scaturenti da leggi ovvero da deliberazioni non legislative della Camera, nonché dalla trasmissione degli atti per i quali è prevista l'espressione di un parere parlamentare. Una sezione prende in esame l'attuazione data dai diversi ministeri agli impegni contenuti in atti di indirizzo (mozioni, ordini del giorno, risoluzioni) approvati in assemblea o in commissione. Ed è proprio il servizio per il controllo parlamentare che provvede a trasmettere questi atti ai ministeri in relazione alle rispettive competenze in ordine alla loro attuazione (per gli ordini del giorno una volta divenuta legge l'atto della Camera cui sono correlati). Le informazioni riportate originano dalle tre banche dati (corrispondenti ai tre settori a cui si riferiscono le tre sezioni della pubblicazione), gestite dal servizio per il controllo parlamentare e sistematicamente implementate sulla base di dati tratti dalle Gazzette Ufficiali, dagli atti parlamentari, nonché dalle informazioni acquisite dai Ministeri.

Gli atti di controllo e di indirizzo politico (interrogazioni, interpellanze, mozioni, risoluzioni, ordini del giorno) della Camera e del Senato, a partire dalla VII legislatura (5 luglio 1976) e fino alla conclusione della XIII (29 maggio 2001) sono consultabili nel sito della Camera attraverso la tradizionale banca dati del sindacato ispettivo, che consente ricerche per materia, per presentatore, per gruppo parlamentare e per numerosi altri canali di interrogazione. E' possibile, inoltre, analizzare gli atti evidenziati dalle ricerche secondo il tipo di atto, il gruppo parlamentare, il ministro delegato e la commissione permanente. Con l'inizio della XIV legislatura è operativo un progetto di informatizzazione denominato "Fascicolo degli atti di indirizzo e di controllo", finalizzato alla gestione dell'intera storia degli atti di controllo e indirizzo della Camera, dal momento della ricezione al momento della conclusione dell'iter. E' possibile effettuare la *ricerca semplice*, che offre la possibilità di accesso alle informazioni per *parole* contenute nei documenti (ricerca le parole nel testo degli atti ma estende la stessa al complesso di informazioni logicamente correlate all'atto di sindacato ispettivo, ovvero, al suo iter e ai termini di classificazione associati) e per *tipologia dell'atto* (interrogazione, interpellanza, mozione, risoluzione, ecc.); il motore offre anche la possibilità di impostare ricerche più articolate ricorrendo al modulo di ricerca avanzata, che consente di utilizzare fino a 10 canali di accesso (*Tipo atto, Parlamentari, Governo, Data, Gruppo, Destinatario, Commissione, Iter, Argomento, Parole*).

La banca dati non offre elementi informativi in ordine all'attuazione o meno dell'atto di indirizzo da parte del Governo, la cui verifica può per ora solo avvenire attraverso la lettura della pubblicazione mensile di cui sopra. E' in progetto l'implementazione del programma informatico al fine di ricomprendervi anche l'indicazione dei dati afferenti alla fase attuativa.

Nell'ambito della disciplina regolamentare assembleare presa in esame, afferente all'attuazione di mozioni e ordini del giorno, merita evidenziare la peculiare connotazione del regolamento interno del Consiglio della Regione Friuli Venezia Giulia. La materia è disciplinata dall'articolo 151, rubricato "Controllo dell'attuazione delle mozioni e degli ordini del giorno", il quale prevede una singolare procedura, finalizzata al diretto coinvolgimento delle commissioni permanenti competenti per materia secondo la seguente articolazione:

Il Presidente del Consiglio richiede alla Giunta le informazioni e i documenti riguardanti l'attuazione delle mozioni e degli ordini del giorno, con particolare riferimento a quelli approvati nella sessione di bilancio.

La Giunta fornisce tempestivamente le informazioni e i documenti richiesti con una comunicazione scritta, che indica le modalità di attuazione e gli estremi degli atti amministrativi eventualmente adottati, ovvero che motiva le ragioni della mancata o incompleta attuazione. Più atti di indirizzo concernenti lo stesso argomento possono essere oggetto di un'unica comunicazione.

Le comunicazioni scritte pervenute dalla Giunta sono trasmesse dal Presidente del Consiglio alla Commissione permanente competente per materia e al Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione.

La Commissione permanente, previo parere del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, riferisce all'Assemblea sulla attuazione data dalla Giunta agli atti di indirizzo oggetto della comunicazione.

Il prospetto sotto riportato, ancorché riferito in parte ad atti approvati nell'anno 2008, evidenzia lo stato di attuazione degli impegni conseguenti ad atti di indirizzo approvati dall'assemblea, da cui emerge un tendenziale sforzo di adeguamento da parte dell'esecutivo, ancorché suscettibile di ulteriore miglioramento.

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA

ORDINI DEL GIORNO SU PROGETTI DI LEGGE *(quadro riassuntivo aggiornato a novembre)*

ATTO	ODG ACCOLTI O APPROVATI	INOLTRO A GIUNTA REGIONALE	SOLLECITO A GIUNTA REGIONALE	RISPOSTE GIUNTA REGIONALE	PARERI COMITATO DI CONTROLLO
DDL 10	28	25/09/2008	19/02/2009	5	1
DDL 8	1	11/11/2008	15/09/2009		
DDL 26-5	2	27/11/2008	15/09/2009		
PDL 37	2	4/12/2008	15/09/2009		
STR 10-03	1	5/12/2008	15/09/2009		
DDL 40	30	30/12/2008	15/09/2009	6	4
DDL 64	8	01/06/2009			
DDL 70	7	05/08/2009		1	
Pdl 33/34	1	09/09/2009			
PdL 39	1	16/10/2009			
TOTALI	81			12	5

ORDINI DEL GIORNO SU MOZIONI (quadro riassuntivo aggiornato a dicembre 2009)

ATTO	ODG ACCOLTI O APPROVATI	INOLTRO A GIUNTA REGIONALE	SOLLECITO A GIUNTA REGIONALE	RISPOSTE GIUNTA REGIONALE	PARERI COMITATO DI CONTROLLO
MOZ 1	1	3/07/2008	19/02/2009		
MOZ 3	1	27/11/2008	15/09/2009		
MOZ 8	1	27/11/2008		1	1
MOZ 12	1	30/12/2008	15/09/2009	1	
MOZ 17	2	17/03/2009	15/09/2009		
MOZ 20	3	26/03/2009	15/09/2009	1	
MOZ.16/18	1	19/05/2009			
MOZ. 28	1	20/5/2009			
MOZ. 13	1	21/05/2009			
MOZ. 31	1	8/10/2009			
MOZ. 39	1				
MOZ. 42	1				
MOZ. 43	1				
TOTALI	16			3	1

MOZIONI(quadro riassuntivo aggiornato a dicembre 2009)

MOZIONI APPROVATE	INOLTRO A GIUNTA REGIONALE	SOLLECITO A GIUNTA REGIONALE	RISPOSTE GIUNTA REGIONALE	PARERI COMITATO DI CONTROLLO
MOZ. 2	27/08/2008			
MOZ. 5	20/02/2009	21/9/09	27/11/09	
MOZ. 6	20/02/2009	21/9/09	29/10/09	
MOZ. 8	20/02/2009	21/9/09		
MOZ. 9	20/02/2009			
MOZ. 20	27/04/2009			
MOZ. 25	30/06/2009		19/8/09	
MOZ. 26	18/09/2009			
MOZ. 38	10/12/2009			
TOTALI	9		3	

D'interesse si rivela, altresì, la disciplina del Regolamento interno del Consiglio della regione Sardegna, il quale ha istituito una commissione di verifica con specifici compiti nella materia in esame. La commissione di verifica, prevista dall'articolo 19 bis del Regolamento, è presieduta da un Vicepresidente del Consiglio ed è composta da sei Consiglieri, nominati dal Presidente del Consiglio rispettando i criteri di proporzionalità.

La Commissione verifica, oltre al rispetto da parte della Giunta regionale delle leggi vigenti per quanto attiene alle competenze da queste attribuite al Consiglio regionale, la puntuale attuazione degli ordini del giorno approvati dall'Assemblea e l'applicazione delle norme regolamentari riguardanti l'attività ispettiva ed il diritto all'informazione dei Consiglieri.

Di tali attività la Commissione riferisce al Presidente del Consiglio, che ne informa l'Assemblea nella prima seduta.

Le competenti strutture del Consiglio della regione Sardegna hanno trasmesso i dati numerici sugli atti (mozioni e ordini del giorno) approvati nell'anno 2009 (marzo - dicembre 2009 - XIV legislatura):

Mozioni

Presentate	32
Svolte	13
Approvate	3

Ordini del giorno

Approvati in aula	18
-------------------	----

Significativa è l'esperienza dell'assemblea legislativa della regione Piemonte. L'articolo 93 del regolamento interno, rubricato "Assegnazione di mozioni e ordini del giorno alle Commissioni permanenti", prevede che il Presidente del Consiglio, con il consenso dei proponenti, possa assegnare la discussione di mozioni e di ordini del giorno alla Commissione permanente competente per materia, quando riguardino argomenti di interesse settoriale; la votazione finale dei documenti è, comunque, riservata al Consiglio. In tale sede, sono consentite soltanto la replica della Giunta e le dichiarazioni di voto."

Nel sito del Consiglio, oltre alla banca dati sugli atti di indirizzo, è inserita una pubblicazione (cd. dossier informativo per i consiglieri regionali) redatta a cura dell'Osservatorio sull'applicazione degli atti di indirizzo approvati dal Consiglio regionale, che viene redatta ogni 4 mesi, evidenziante in forma di prospetto riepilogativo, i dati afferenti all'attuazione degli atti di indirizzo approvati nel quadrimestre preso in esame, con interessanti rilevazioni statistiche.

Il dossier si articola in due parti:

Sezione I: Atti di indirizzo approvati dal Consiglio regionale e conclusi

Sezione II: Atti di indirizzo approvati dal Consiglio regionale e per i quali e' ancora aperta l'applicazione (non ancora conclusi).

Tale attività conoscitivo/informativa è finalizzata a verificare lo stato di attuazione degli impegni; riguarda, pertanto, gli interventi e gli atti che vengono adottati in relazione agli impegni indicati negli ordini del giorno e mozioni, indicando in termini numerici gli atti

attuati, per i quali l'esecutivo ha posto in essere iniziative per dare seguito agli impegni previsti nel dispositivo. In alcuni casi l'atto viene considerato concluso già al momento dell'approvazione dell'ordine del giorno, in quanto lo stesso si concretizza in auspici di carattere generale.

Le informazioni che vengono riportate nella pubblicazione in relazione all'attuazione degli atti di indirizzo sono acquisite soprattutto attraverso i contatti con apposita struttura della Giunta regionale, individuata presso lo staff dell'Ufficio di Gabinetto della Presidenza, quale riferimento dell'Osservatorio. I dossier e i testi di tutti gli ordini del giorno e mozioni approvati sono presenti anche on-line sul sito internet del Consiglio regionale all'indirizzo: <http://www.consiglioregionale.piemonte.it/labgiuridico/pubblicazioni.htm>, dove, tramite apposito link, è possibile accedere ai singoli atti.

Nel sito del Consiglio è presente una banca dati delle mozioni e degli ordini del giorno in cui è possibile effettuare ricerche degli atti secondo tre distinte modalità:

- in ordine cronologico
- per aree tematiche
- per motore di ricerca.

Preme rilevare, sentite le strutture consiliari competenti, che l'attivazione dell'osservatorio, composto da funzionari del Consiglio e della Giunta, è avvenuta all'inizio della corrente legislatura VIII (anno 2005), su proposta di un consigliere dell'opposizione, allo scopo precipuo di dare periodica evidenza all'attuazione degli atti di indirizzo attraverso uno studio/dossier da redigere con cadenza temporale fissa (ogni quadrimestre), trasmesso ai consiglieri e alla giunta, e pubblicato nel sito; in prospettiva la pubblicazione dovrebbe avere cadenza periodica trimestrale.

Le competenti strutture del Consiglio della regione Piemonte hanno fornito i seguenti dati, dai quali emerge un'alta percentuale di riscontro (attorno al 50%) da parte dell'esecutivo agli atti di indirizzo approvati :

253	ODG presentati nel 2009
57	ODG approvati nel 2009 e presentati nel 2009
25	ODG conclusi nel 2009 e presentati nel 2009.

Il Consiglio della regione Emilia Romagna effettua una pubblicazione semestrale sugli atti di indirizzo approvati, trasmessa ai consiglieri e alla giunta; non contiene, peraltro, una rilevazione sullo stato di attuazione, né dati sul riscontro da parte dell'esecutivo in ordine

alla fase attuativa. E' in fase di studio l'adozione di strumenti e iniziative finalizzate ad assicurare un'affettiva attività di monitoraggio in ordine agli atti di indirizzo, anche per dare attuazione all'articolo 103, comma 3, del regolamento interno, riportato al paragrafo 3.2.2. della parte terza della presente ricerca. Sentite le competenti strutture, è assai probabile, stante l'imminente conclusione della legislatura (VIII), che la materia venga affrontata nelle sue variegate implicazioni a partire dalla prossima legislatura.

Nel sito del Consiglio è presente una banca dati degli atti ispettivi e degli atti di indirizzo politico.


Il Consiglio della regione Toscana ha adottato a far data dal 7 agosto 2003 una circolare relativa al monitoraggio sull'attuazione degli impegni della Giunta regionale in ordine a mozioni e ordini del giorno approvati dal Consiglio regionale. Essa fa seguito ad una decisione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio di procedere ad una rilevazione degli impegni di competenza della Giunta, conseguenti all'approvazione di atti di indirizzo a decorrere dal primo gennaio 2003. La procedura, rappresentata in forma schematizzata nel prospetto sotto riportato, si articola in una preliminare rilevazione degli impegni a cui fa seguito la trasmissione degli stessi al dipartimento della Presidenza della Giunta. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione degli impegni rilevati, la Giunta regionale trasmette alla Presidenza del Consiglio una nota concernente le modalità di attuazione degli impegni individuati. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio invia un sollecito, indicando un ulteriore termine di trenta giorni. Ogni fase dell'iter di di attuazione di ciascun atto censito è riportata nei resoconti dell'aula (con le modalità sotto indicate) dandone, altresì, conto in un rapporto annuale sulla funzione di controllo.

Sentite le competenti strutture del Consiglio della regione Toscana, le mozioni inviate alla Giunta nell'anno 2009 e per le quale sussiste un impegno sono state 82. Le risposte pervenute (invio della nota di attuazione) sono 38.

Gli ordini del giorno inviati alla Giunta nell'anno 2009 e per i quali sussiste un impegno sono stati 22. Le risposte pervenute (invio della nota di attuazione) sono 15.

Anche se la citata circolare del 2003 lo prevede, non è, peraltro, mai stato prodotto nessun rapporto annuale relativo alla funzione di controllo.

Consiglio regione Toscana - Diagramma di flusso della procedura di controllo dell'attuazione degli impegni attribuiti alla Giunta da mozioni e ordini del giorno



Relativamente al Consiglio della regione Lombardia, per quanto attiene alla verifica in ordine all'attuazione da parte dell'esecutivo degli atti di indirizzo approvati dall'assemblea legislativa, si rileva, sentite le competenti strutture, che, se allo stato attuale essa non è oggetto di puntuale e sistematico monitoraggio, non altrettanto potrà dirsi per il futuro. La nuova disciplina regolamentare (approvata con deliberazione del 9 giugno 2009) innova, infatti, sia sotto il profilo di un'espressa previsione dell'attività di monitoraggio sugli atti di sindacato ispettivo e di indirizzo (articolo 128), sia sotto il profilo della pubblicità di detti

atti e del loro esito (articolo 132). Per quanto concerne il primo aspetto, ferme restando le iniziative che ciascuna commissione consiliare può a tal fine promuovere, compete all'Ufficio di presidenza curare la raccolta delle mozioni, degli ordini del giorno e delle risoluzioni approvate dal Consiglio e verificare periodicamente la stato di attuazione da parte della Giunta regionale degli adempimenti connessi a tali atti. Il Presidente del Consiglio relaziona all'Assemblea in ordine alle iniziative adottate dall'Ufficio di Presidenza in materia. Per quanto attiene al secondo aspetto è prevista la pubblicazione sul sito internet del Consiglio degli atti di indirizzo e del loro esito.

Nel sito del Consiglio regionale non è presente una banca dati degli atti di indirizzo. Il Consiglio cura, peraltro, una pubblicazione bimestrale, nella quale sono riportati i testi degli ordini del giorno, delle mozioni e delle risoluzioni approvati dal Consiglio nel periodo preso in esame. Gli atti riportati seguono l'ordine cronologico di approvazione e sono preceduti da una scheda riepilogativa nella quale, oltre agli estremi di approvazione e all'oggetto, vengono sinteticamente riportati i principali impegni con le relative scadenze (ove indicate).

La pubblicazione è inviata ai componenti dell'Ufficio di Presidenza, ai Presidenti dei gruppi consiliari, ai Presidenti delle commissioni consiliari, al Segretario Generale del Consiglio regionale, ai Dirigenti di Servizio del Consiglio regionale, ai Dirigenti e Professional delle commissioni consiliari, alla struttura Stampa, ai Dirigenti dei gruppi consiliari, al Segretario della Giunta regionale, ai Direttori e Dirigenti della Giunta regionale.

Preme rilevare che nei siti dei Consigli presi in esame sono presenti banche dati sugli atti di indirizzo, variamente articolate, finalizzate a conoscere le fasi del procedimento per i singoli atti, a visionare la documentazione d'interesse e ad impostare modalità di ricerca per le diverse voci proposte, singolarmente o su più campi.

PARTE III
ATTUAZIONE DEGLI ATTI DI INDIRIZZO
DISCIPLINA REGOLAMENTARE DI CAMERA E SENATO - DISCIPLINA
STATUTARIA E REGOLAMENTARE DI ALCUNE ASSEMBLEE
LEGISLATIVE REGIONALI E PROVINCIALI

1. DISCIPLINA REGOLAMENTARE DI CAMERA E SENATO - DISCIPLINA STATUTARIA E REGOLAMENTARE DI ALCUNE ASSEMBLEE LEGISLATIVE REGIONALI E PROVINCIALI

1.1. Regolamento della Camera

Articolo 143

1. Le Commissioni presentano all'Assemblea, sulle materie di loro competenza, le relazioni e le proposte che ritengano opportune o che dalla Camera siano richieste, procurandosi a tale effetto, anche su domanda del rappresentante di un Gruppo, direttamente dai Ministri competenti informazioni, notizie e documenti.

2. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'intervento dei Ministri per domandare loro chiarimenti su questioni di amministrazione e di politica in rapporto alla materia di loro singola competenza e, previa intesa con il Presidente della Camera, hanno facoltà di chiedere che i Ministri competenti dispongano l'intervento dei dirigenti preposti a settori della pubblica amministrazione e ad enti pubblici anche con ordinamento autonomo.

3. Possono altresì chiedere ai rappresentanti del Governo di riferire, anche per iscritto, in merito all'esecuzione di leggi e all'attuazione data a mozioni, a risoluzioni e a ordini del giorno approvati dalla Camera o accettati dal Governo.

4. Nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a richiedere un parere parlamentare su atti che rientrano nella sua competenza, il Presidente della Camera assegna alla Commissione competente per materia la relativa richiesta, e ne dà notizia all'Assemblea nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa. In periodo di aggiornamento dei lavori della Camera, il Presidente della Camera può differire l'assegnazione della richiesta di parere, tenuto conto del termine previsto dalla legge per l'adozione dell'atto da parte del Governo. Se la Commissione competente è bicamerale, il Presidente della Camera procede d'intesa con il Presidente del Senato. In ordine ad atti di nomina, proposta o designazione, la Commissione delibera il parere nel termine di venti giorni dall'assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni, dal Presidente della Camera. Ove la richiesta verta su atti di diversa natura, il Presidente della Camera, apprezzatene le circostanze e la complessità, può fissare, d'intesa con il Presidente del Senato, un termine più ampio. Il parere è comunicato al Presidente della Camera, che lo trasmette al Governo.

1.2. Regolamento del Senato

Articolo 46

Informazioni e chiarimenti richiesti dalle Commissioni al Governo - Comunicazioni dei rappresentanti del Governo

1. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere ai rappresentanti del Governo informazioni o chiarimenti su questioni, anche politiche, in rapporto alle materie di loro competenza.
2. Possono altresì chiedere ai rappresentanti del Governo di riferire, anche per iscritto, in merito all'esecuzione di leggi e all'attuazione data ad ordini del giorno, mozioni e risoluzioni approvati dal Senato o accettati dal Governo. Ciascuna Commissione, al fine di conoscere lo stato di attuazione di leggi già in vigore nelle materie di sua competenza, può nominare uno o più relatori che, acquisiti gli elementi conoscitivi, riferiscano alla Commissione entro il termine loro assegnato.
3. I rappresentanti del Governo possono intervenire alle sedute delle Commissioni per farvi comunicazioni.

Gli strumenti parlamentari di indirizzo e di controllo definiti puntualmente dalla disciplina regolamentare di Camera e Senato nei termini di cui sopra, trovano analoga collocazione nei regolamenti dei consigli regionali/provinciali presi in esame ai fini della presente ricerca, peraltro con sensibili deviazioni rispetto alla prassi parlamentare sul piano dell'articolazione procedurale, rispondente a principi di maggiore semplificazione, ancorché accomunati dalle finalità degli istituti e dalle relative modalità di attuazione.

2. DISCIPLINA DEI REGOLAMENTI INTERNI DI PROVINCE AUTONOME E DI REGIONI A STATUTO SPECIALE

2.1. Disciplina del regolamento interno del Consiglio provinciale di Trento

deliberazione del Consiglio provinciale 6 febbraio 1991, n. 3

(b.u. 26 febbraio 1991, n. 9, suppl. ord. n. 3)

La materia è disciplinata dagli articoli 162, 109 e 109 bis del Regolamento interno. Rilevano, altresì, gli articoli 25 e 56.

Art. 162

Attuazione delle mozioni

1. Il Presidente del Consiglio tiene l'evidenza degli impegni connessi all'attuazione delle

mozioni ed informa delle eventuali scadenze i soggetti tenuti ad adempiervi.

2. Il Presidente della Provincia trasmette al Presidente del Consiglio le informazioni e i documenti relativi all'attuazione delle mozioni. Essi sono inviati a tutti i Consiglieri.

3. Il Presidente del Consiglio chiede periodicamente al Presidente della Provincia informazioni sullo stato di attuazione delle mozioni, con nota che viene trasmessa a tutti i Consiglieri. Il Presidente del Consiglio comunica periodicamente ai Consiglieri e al Presidente della Provincia le informazioni raccolte sullo stato di attuazione delle mozioni.

4. Le informazioni e i documenti sull'attuazione delle mozioni sono inviati a tutti i Consiglieri.

In virtù del combinato disposto degli articoli 109 e 109 bis, commi 8 e 9, e 162 del Regolamento interno la disciplina relativa all'attuazione delle mozioni si applica anche agli ordini del giorno.

Art. 25

Commissioni permanenti

1. Le Commissioni permanenti partecipano al procedimento di formazione delle leggi provinciali.

2. Le Commissioni istruiscono altresì gli atti sottoposti al loro esame ed esprimono i pareri loro richiesti. Nelle materie di loro competenza, possono svolgere indagini, presentare le relazioni o le proposte ritenute opportune o che dal Consiglio siano loro richieste. Partecipano altresì, con il coordinamento del Presidente del Consiglio, alla funzione di controllo in attuazione di mozioni o ordini del giorno approvati dal Consiglio.

3. Le materie di competenza delle Commissioni sono indicate nell'elenco allegato al regolamento.

Art. 56

Richieste di informazioni e chiarimenti

1. Le Commissioni, nelle materie di loro competenza, possono richiedere al Presidente della Provincia, agli Assessori e, su loro autorizzazione, ai dirigenti dei dipartimenti e dei servizi dipendenti dalla Giunta, informazioni, notizie e documenti, oltreché la loro presenza in Commissione per fornire chiarimenti sugli oggetti in discussione o per riferire in merito all'esecuzione di leggi e all'attuazione data ad ordini del giorno e mozioni, approvati dal

Consiglio.

2. Le Commissioni possono inoltre richiedere informazioni, notizie e documenti al proponente di un disegno di legge.

3. Le Commissioni possono, qualora lo ritengano necessario, sentire su un determinato oggetto singoli Consiglieri o componenti la Giunta che presentino motivate domande scritte.

2.1.1. Proposte di modifica del regolamento interno del Consiglio provinciale di Trento riguardanti la disciplina dell'attuazione di mozioni e ordini del giorno

Testo vigente del regolamento interno	Proposte di modifica
<p style="text-align: center;">Art. 25 <i>Commissioni permanenti</i></p> <p>1. Le Commissioni permanenti partecipano al procedimento di formazione delle leggi provinciali</p> <p>2. Le Commissioni istruiscono altresì gli atti sottoposti al loro esame ed esprimono i pareri loro richiesti. Nelle materie di loro competenza, possono svolgere indagini, presentare le relazioni o le proposte ritenute opportune o che dal Consiglio siano loro richieste. Partecipano altresì, con il coordinamento del Presidente del Consiglio, alla funzione di controllo in attuazione di mozioni o ordini del giorno approvati dal Consiglio.</p>	<p style="text-align: center;">(consigliere Chiocchetti)</p> <p>Allo scopo di rendere effettiva la funzione di controllo in attuazione di mozioni o di ordini del giorno approvati dal Consiglio, si può prevedere che il Presidente della commissione chiami periodicamente in commissione il Presidente della Provincia o l'Assessore competente per dare conto dell'attuazione di mozioni o di ordini del giorno non evasi (da raccordare con l'articolo 162).</p> <p style="text-align: center;">(consigliere Viola)</p> <p>2. Le Commissioni istruiscono altresì gli atti sottoposti al loro esame ed esprimono i pareri loro richiesti. Nelle materie di loro competenza, possono svolgere indagini, presentare le relazioni o le proposte ritenute opportune o che dal Consiglio siano loro richieste.</p> <p style="text-align: center;">(consigliere Viola)</p> <p>2 bis. Le Commissioni partecipano altresì, con il coordinamento del Presidente del Consiglio, alla funzione di controllo in ordine all'attuazione di mozioni e ordini del giorno approvati dal Consiglio.</p> <p style="text-align: center;">(consigliere Viola)</p> <p>2 ter. Per i fini di cui al comma 2 bis il Presidente del Consiglio trasmette alle Commissioni competenti per materia le informazioni e i documenti relativi all'attuazione di mozioni e ordini del giorno, trasmessi dal Presidente della Provincia ai sensi dell'articolo 162.</p>

Testo vigente del regolamento interno	Proposte di modifica
<p>3. Le materie di competenza delle Commissioni sono indicate nell'elenco allegato al regolamento.</p>	<p>(consigliere Viola)</p> <p>2 quater. Le Commissioni, a seguito dell'esame dei documenti di cui al comma 2 ter, possono elaborare specifiche osservazioni sull'adeguatezza e congruità degli adempimenti posti in essere dalla Giunta in ordine all'attuazione di mozioni e ordini del giorno.</p> <p>(consigliere Viola)</p> <p>2 quinquies. Il Presidente del Consiglio trasmette ai consiglieri e alla Giunta le relazioni di cui al comma 2 quater.</p>
<p>Art. 40 bis <i>Programmazione delle sedute delle Commissioni</i></p> <p>1. Il Presidente del Consiglio convoca la Conferenza dei presidenti delle commissioni per redigere il calendario periodico delle sedute delle Commissioni. Alle riunioni sono invitati anche i vicepresidenti delle commissioni.</p> <p>2. La Giunta è informata delle convocazioni della Conferenza dei presidenti delle commissioni e può farvi partecipare un proprio componente.</p> <p>3. Il calendario periodico delle Commissioni è predisposto in modo da consentire il raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma periodico del Consiglio.</p> <p>4. In caso di dissenso sulla definizione del calendario periodico il Presidente del Consiglio decide inappellabilmente.</p>	<p>(consigliere Viola)</p> <p>4 bis. Nell'ambito della programmazione dell'attività delle Commissioni sono stabilite le sedute dedicate ad una verifica ricognitiva complessiva sullo stato di attuazione di mozioni e ordini del giorno; le Commissioni provvedono alla verifica secondo le rispettive competenze.</p> <p>(consigliere Viola)</p> <p>4 ter. Le Commissioni, a seguito della verifica di cui al comma 4 bis, elaborano singolarmente secondo le rispettive competenze una relazione contenente specifiche valutazioni sull'adeguatezza e congruità degli adempimenti posti in essere dalla Giunta in ordine all'attuazione di mozioni e ordini del giorno.</p> <p>(consigliere Viola)</p> <p>4 quater. Il Presidente del Consiglio</p>

Testo vigente del regolamento interno	Proposte di modifica
<p style="text-align: center;">Art. 56 <i>Richieste di informazioni e chiarimenti</i></p> <p>1. Le Commissioni, nelle materie di loro competenza, possono richiedere al Presidente della Provincia, agli Assessori e, su loro autorizzazione, ai dirigenti dei dipartimenti e dei servizi dipendenti dalla Giunta, informazioni, notizie e documenti, oltreché la loro presenza in Commissione per fornire chiarimenti sugli oggetti in discussione o per riferire in merito all'esecuzione di leggi e all'attuazione data ad ordini del giorno e mozioni, approvati dal Consiglio.</p> <p>2. Le Commissioni possono inoltre richiedere informazioni, notizie e documenti al proponente di un disegno di legge.</p> <p>3. Le Commissioni possono, qualora lo ritengano necessario, sentire su un determinato oggetto singoli Consiglieri o componenti la Giunta che presentino motivate domande scritte.</p>	<p>trasmette ai Consiglieri e alla Giunta le relazioni di cui al comma 4 ter.</p> <p style="text-align: center;">(consigliere Chiocchetti)</p> <p>Si propone di cassare la previsione dell'"autorizzazione" del Presidente della Provincia e degli Assessori sostituendola con una "preventiva informazione" agli stessi circa il fatto che i dirigenti possano essere chiamati in Commissione o che agli stessi possano essere chieste informazioni, notizie e documenti. Ciò si "raccorderebbe" anche con quanto previsto all'articolo 148, comma 3 dove, per la Commissione d'indagine, si parla di "previa comunicazione" alla Giunta provinciale.</p> <p style="text-align: center;">(consigliere Viola)</p> <p>1. Le Commissioni, nelle materie di loro competenza, possono richiedere al Presidente della Provincia, agli Assessori e, su loro autorizzazione, ai dirigenti dei dipartimenti e dei servizi dipendenti dalla Giunta, informazioni, notizie e documenti, oltreché la loro presenza in Commissione per fornire chiarimenti sugli oggetti in discussione o per riferire in merito all'esecuzione di leggi e all'attuazione data ad ordini del giorno e mozioni, approvati dal Consiglio anche per i fini di cui agli articoli 25 e 40 bis.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 62 <i>Programmazione delle sedute del Consiglio</i></p> <p>1. Il Presidente del Consiglio convoca la Conferenza dei presidenti dei gruppi e il Presidente della Provincia per redigere il calendario annuale delle sedute del Consiglio. Il calendario è comunicato a tutti i Consiglieri ed al Presidente della Provincia. Il Presidente adegua il calendario, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi e il Presidente della Provincia, alle circostanze sopraggiunte.</p>	

Testo vigente del regolamento interno	Proposte di modifica
<p>2. Il calendario delle sedute individua le singole tornate che di regola hanno luogo ogni mese. Ciascuna tornata si riparte in singole sedute.</p> <p>3. In caso di dissenso sulla definizione del calendario delle sedute il Presidente del Consiglio decide inappellabilmente.</p>	<p>(consigliere Firmani)</p> <p>2. Il calendario delle sedute individua le singole tornate che di regola hanno luogo ogni mese. Ciascuna tornata si ripartisce in singole sedute.</p> <p>(consigliere Viola)</p> <p>3 bis. Con cadenza semestrale è programmata una seduta del Consiglio dedicata alla trattazione delle interrogazioni a risposta scritta che non hanno ricevuto risposta entro i termini previsti dall'articolo 151, commi 3 e 4, e alla verifica dello stato di attuazione di ordini del giorno e mozioni.</p> <p>(consigliere Viola)</p> <p>3 ter. Il Presidente del Consiglio, d'intesa con la Conferenza dei presidenti dei gruppi, individua le modalità procedurali per l'attuazione del comma 3 bis.</p>
<p>Art. 109 <i>Ordini del giorno</i></p> <p>1. Prima della chiusura della discussione generale, possono essere presentati da ciascun Consigliere due ordini del giorno sul contenuto complessivo del disegno di legge.</p> <p>2. Gli ordini del giorno sono letti ed illustrati dal primo firmatario nel corso della discussione generale.</p> <p>3. Previo assenso del primo firmatario, possono essere presentati emendamenti. Essi sono esaminati e votati unitamente all'ordine del giorno.</p> <p>4. Gli ordini del giorno possono essere emendati e ritirati fino all'inizio della fase delle dichiarazioni di voto.</p> <p>5. Al termine della discussione generale, dopo le repliche, sugli ordini del giorno presentati sono ammesse dichiarazioni di voto, che possono essere fatte da un Consigliere per</p>	<p>(consigliere Chiocchetti)</p> <p>Si propone di inserire la previsione che, almeno a gennaio e giugno, la Giunta provinciale riferisca, con relazione scritta, sullo stato di attuazione degli ordini del giorno approvati nelle sedute precedenti motivando il perché dell'eventuale mancata attuazione con l'indicazione dei tempi di attuazione.</p> <p>(Presidenza)</p> <p>1. Prima della chiusura della discussione e votazione degli articoli, ciascun Consigliere può presentare non più di due ordini del giorno contenenti indirizzi alla Giunta provinciale sull'attuazione della legge.</p> <p>(Presidenza)</p> <p>Il comma 2 è abrogato.</p> <p>(Presidenza)</p> <p>5. Gli ordini del giorno sono posti in votazione dopo la votazione dell'ultimo articolo del disegno di legge, prima della votazione</p>

Testo vigente del regolamento interno	Proposte di modifica
<p>ogni gruppo, fatta eccezione per i Consiglieri appartenenti al gruppo misto. Sono ammesse le dichiarazioni di voto di Consiglieri che intendono dichiarare il loro dissenso rispetto alle posizioni espresse dai rispettivi gruppi. Per le dichiarazioni di voto sono concessi cinque minuti.</p> <p>6. L'ordine del giorno decade nel caso in cui il proponente non sia presente in aula al momento dell'inizio della fase delle dichiarazioni di voto.</p> <p>7. Su richiesta di ogni Consigliere o della Giunta e previo assenso del primo firmatario, il Presidente del Consiglio può consentire che il testo dell'ordine del giorno sia votato per parti separate distinguendo la premessa dal dispositivo o i vari punti di quest'ultimo.</p> <p>8. Agli ordini del giorno si applica la disciplina di cui agli articoli 161 e 162.</p>	<p>finale. Sugli ordini del giorno possono intervenire per non più di cinque minuti, un componente della Giunta e il primo firmatario. Sono poi ammesse dichiarazioni di voto da un consigliere per gruppo, fatta eccezione per i Consiglieri appartenenti al gruppo misto. Sono ammesse le dichiarazioni di voto di Consiglieri che intendono dichiarare il loro dissenso rispetto alle posizioni espresse dai rispettivi gruppi. Per le dichiarazioni di voto sono concessi tre minuti.</p> <p>(consigliere Firmani)</p> <p>7. Su richiesta di ogni Consigliere o della Giunta e previo assenso del primo firmatario, il Presidente del Consiglio può consentire che il testo dell'ordine del giorno sia votato per parti separate distinguendo sia la premessa dal dispositivo che i vari punti di quest'ultimo.</p>
<p>Art. 162 <i>Attuazione delle mozioni</i></p> <p>1. Il Presidente del Consiglio tiene l'evidenza degli impegni connessi all'attuazione delle mozioni ed informa delle eventuali scadenze i soggetti tenuti ad adempiervi.</p> <p>2. Il Presidente della Provincia trasmette al Presidente del Consiglio le informazioni e i documenti relativi all'attuazione delle mozioni. Essi sono inviati a tutti i Consiglieri.</p> <p>3. Il Presidente del Consiglio chiede periodicamente al Presidente della Provincia informazioni sullo stato di attuazione delle mozioni, con nota che viene trasmessa a tutti i Consiglieri. Il Presidente del Consiglio comunica periodicamente ai Consiglieri e al Presidente della Provincia le informazioni raccolte sullo stato di attuazione delle mozioni.</p>	<p>(consigliere Chiocchetti)</p> <p>Si propone di prevedere l'obbligo per il Presidente della Provincia o per l'Assessore competente di riferire "di persona" al Consiglio, con la possibilità di interloquire da parte dei consiglieri, circa l'attuazione delle mozioni approvate (non mera attività informativa).</p> <p>(consigliere Viola)</p> <p>3 bis. Le informazioni e i documenti sull'attuazione delle mozioni, acquisite ai sensi di questo articolo, sono inviati a tutti i Consiglieri e, per i fini di cui all'articolo 25, ai Presidenti delle commissioni competenti per materia.</p>

Testo vigente del regolamento interno	Proposte di modifica
<p>4. Le informazioni e i documenti sull'attuazione delle mozioni sono inviati a tutti i Consiglieri.</p>	<p>3 ter. L'elenco delle mozioni per le quali la Giunta non abbia trasmesso alcuna comunicazione in ordine alla loro attuazione è pubblicato periodicamente sul sito web del Consiglio provinciale. (consigliere Viola)</p> <p>Il comma 4 è abrogato</p>

2.2. Disciplina del regolamento interno del Consiglio provinciale di Bolzano

approvato con delibera del Consiglio provinciale 12 maggio 1993, n. 4 (Bollettino Ufficiale della Regione 1° giugno 1993, n. 25 - Supplemento ordinario n. 1) e modificato con delibera del Consiglio provinciale 11 dicembre 2001, n. 7 (Bollettino Ufficiale della Regione 22 gennaio 2002, n. 4) e con delibera del Consiglio provinciale 7 maggio 2003, n.5) (Bollettino Ufficiale della Regione 27 maggio 2003, n. 21)

La materia è disciplinata dagli articoli 93 e 115 del Regolamento interno

Art. 93

Attuazione degli ordini del giorno

1. Il/La Presidente del Consiglio tiene l'evidenza degli ordini del giorno approvati e informa delle eventuali scadenze i soggetti tenuti ad adempiervi.

Art. 115

Interventi e votazioni

1. Nell'ambito del dibattito sulle mozioni e su eventuali emendamenti possono intervenire, nell'ordine, il presentatore/la presentatrice, i consiglieri/le consigliere nonché la Giunta provinciale e/o il/la Presidente del Consiglio.

2. Al presentatore/Alla presentatrice di una mozione sono concessi cinque minuti per l'illustrazione della stessa. Per i successivi interventi in sede di discussione ogni consigliere/consigliera diverso/diversa dal presentatore/dalla presentatrice dispone di un tempo massimo di tre minuti.

3. Per la replica da parte della Giunta ovvero dell'Ufficio di presidenza è previsto un tempo massimo di dieci minuti.

4. Al presentatore/Alla presentatrice sono concessi cinque minuti per la replica.

Non sono ammessi altri interventi, nemmeno a titolo di dichiarazione di voto.

5. In caso di presentazione di emendamenti a mozioni, il presentatore/la presentatrice della mozione dichiara, intervenendo per un massimo di cinque minuti, se accetta l'inserimento degli emendamenti nella mozione. In caso di accettazione degli emendamenti, ciascun consigliere/ciascuna consigliera nonché un/una componente di Giunta e/o il/la Presidente del Consiglio hanno diritto a un ulteriore intervento della durata di tre minuti. Ciò non vale nel caso in cui l'emendamento sia stato presentato prima dell'inizio della trattazione della mozione. Gli emendamenti devono essere presentati in un'unica soluzione e la loro trattazione viene unificata.

6. Il/La Presidente del Consiglio tiene l'evidenza degli impegni connessi alle mozioni approvate e informa delle eventuali scadenze i soggetti tenuti ad adempiervi

2.3. Disciplina del regolamento interno del consiglio della regione Friuli - Venezia Giulia

Il testo del Regolamento interno è stato redatto dalla Presidenza del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 175, comma 7, del regolamento medesimo. Esso riproduce il testo del regolamento interno approvato dal Consiglio regionale il 6 ottobre 2005 (Bollettino Ufficiale della Regione – 1° Supplemento straordinario n. 23 del 4 novembre 2005), coordinato con le modifiche e le integrazioni approvate il 25 ottobre 2007 (Bollettino Ufficiale della Regione – 2° Supplemento ordinario n. 30 del 12 novembre 2007), con lo scorrimento della numerazione delle partizioni interne.

Il testo coordinato del regolamento sotto riportato è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione – 2° Supplemento ordinario n. 30 del 12 novembre 2007, ed è stato rettificato con avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 49 del 5 dicembre 2007

La materia è disciplinata dall'articolo 151 del Regolamento interno.

Art. 151

Controllo dell'attuazione delle mozioni e degli ordini del giorno

1. Il Presidente del Consiglio richiede alla Giunta le informazioni e i documenti riguardanti l'attuazione delle mozioni e degli ordini del giorno, con particolare riferimento a quelli approvati nella sessione di bilancio.

2. La Giunta fornisce tempestivamente le informazioni e i documenti richiesti con una comunicazione scritta che indica le modalità di attuazione e gli estremi degli atti amministrativi eventualmente adottati, ovvero che motiva le ragioni della mancata o incompleta attuazione. Più atti di indirizzo concernenti lo stesso argomento possono essere oggetto di un'unica comunicazione.

3. Le comunicazioni scritte pervenute dalla Giunta sono trasmesse dal Presidente del Consiglio alla Commissione permanente competente per materia e al Comitato di cui all'articolo 42.

4. La Commissione permanente, previo parere del Comitato di cui all'articolo 42, riferisce all'Assemblea sulla attuazione data dalla Giunta agli atti di indirizzo oggetto della comunicazione.

Art. 42

Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione

1. All'inizio di legislatura, il Presidente del Consiglio, non appena costituiti i gruppi consiliari, procede alla costituzione del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, secondo le modalità previste dai commi seguenti, dandone comunicazione al Consiglio.

2. Il Presidente del Consiglio, su designazione congiunta dei Presidenti dei gruppi consiliari, nomina i componenti del Comitato in numero di dieci in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e dell'opposizione. Qualora nel termine di dieci giorni dalla relativa richiesta non pervenga la designazione, il Presidente del Consiglio provvede autonomamente.

3. Alla carica di Presidente del Comitato sono eleggibili solo Consiglieri di opposizione.

4. Per quanto non previsto dal presente articolo, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni sul funzionamento delle Commissioni

2.4. Disciplina del regolamento interno dell'Assemblea regionale Siciliana

approvato nella seduta del 17 marzo 1949 (Gazz. Uff. Reg. sic. 17 gennaio 1987, n. 3, suppl. ord.) con le modifiche da ultimo approvate nella seduta del 2 luglio 2008 (Gazz. Uff. Reg. sic. 18 luglio 2008, n. 32)

ART. 69

1. La seduta di ciascuna commissione comincia con la lettura del verbale della seduta precedente che, se non vi sono osservazioni, si intende approvato. Nelle sedute della commissione il numero legale è presunto. Si procede all'accertamento qualora ciò sia chiesto da due componenti e la commissione debba procedere a votazione. I richiedenti non sono computati agli effetti del numero legale⁶³.

2. Le deliberazioni sui testi dei disegni di legge da sottoporre all'Assemblea devono essere

adottate con la presenza della maggioranza dei componenti assegnati alla commissione⁶⁴.

3. All'esame dei disegni di legge partecipa, stabilmente, il Presidente della Regione o l'Assessore competente per materia.

4. Il presidente di ciascuna commissione, a conclusione della seduta ove si sia proceduto all'accertamento del numero legale, comunica al Presidente dell'Assemblea, che ne dà partecipazione in seduta pubblica, i nomi dei deputati assenti, nonché le eventuali sostituzioni effettuate a norma del terzo comma dell'articolo 62 ter. I deputati che non partecipano alle sedute delle commissioni e siano stati regolarmente sostituiti, o si trovino in missione debitamente autorizzati dal Presidente dell'Assemblea, non sono considerati assenti ai fini di cui al presente comma.

5. Le commissioni, per l'adempimento dei compiti ad esse assegnati, possono richiedere ai competenti Assessori ed ai deputati proponenti del disegno di legge nonché ai funzionari dirigenti dell'Assessorato competente, informazioni, notizie e documenti⁶⁶.

6. Hanno, inoltre, facoltà di chiamare nel loro seno gli Assessori per avere chiarimenti sugli affari di loro competenza. Possono altresì chiedere ai rappresentanti del Governo di riferire, anche per iscritto, in merito all'esecuzione di leggi ed all'attuazione data ad ordini del giorno e risoluzioni approvati dall'Assemblea o accettati dal Governo.

7. Indipendentemente dalla facoltà della commissione, di cui al precedente comma, il deputato proponente del disegno di legge ha il diritto di intervenire alle sedute della commissione, con voto consultivo, per illustrare il disegno di legge in discussione.

8. Nel caso in cui il disegno di legge sia proposto da più deputati, il diritto di intervento compete al primo dei firmatari.

9. La commissione ha facoltà di sentire il deputato che ne faccia richiesta con domanda motivata e circostanziata, perché dia utili informazioni sul disegno di legge in discussione.

10. Il deputato invitato dà le spiegazioni, le illustrazioni e le informazioni ritenute opportune dalla commissione senza partecipare né al dibattito, né al voto e senza il diritto al gettone di presenza.

11. Ciascun deputato può presentare alle commissioni legislative delle quali non è componente, con le modalità di cui all'articolo 112, emendamenti o articoli aggiuntivi a disegni e proposte di legge e chiedere o essere richiesto di svolgerli davanti ad esse.

12. Tale facoltà non è ammessa per i disegni e le proposte di legge all'esame, per il parere, della Commissione «Bilancio», nonché per quelli relativi al bilancio della Regione ed ai connessi documenti finanziari nella fase finale dell'esame presso la stessa Commissione

«Bilancio».

13. Il Governo regionale può chiedere che determinate commissioni siano convocate per comunicazioni o chiarimenti.

14. Qualora un disegno di legge sia approvato integralmente da una commissione ad unanimità di voti, così nelle sue disposizioni come nella motivazione stessa, la commissione può astenersi dal fare una relazione propria e proporre all'Assemblea che la discussione abbia luogo sul testo del disegno medesimo.

15. La commissione decide quali dei suoi lavori, nell'interesse dello Stato e della Regione, debbano rimanere segreti.

2.5. Disciplina del regolamento interno del Consiglio della regione Sardegna

Reg. 22 luglio 1988 "Regolamento interno del Consiglio regionale (B.U. Sardegna 21 luglio 1989, n. 28, supplemento straordinario)

Il precedente regolamento interno del Consiglio regionale era stato approvato dall'assemblea nelle sedute del 24, 25, 26, 27, 28 settembre e 23 ottobre 1956 e modificato il 28 febbraio 1963 e il 29 luglio 1980

Art. 117 (Articolo aggiunto dal Reg. 1° luglio 1999, a decorrere dall'inizio della dodicesima legislatura.)

Stato di attuazione delle mozioni

1. La Giunta regionale, previo invio di una relazione scritta da far pervenire almeno quindici giorni prima, è tenuta a svolgere in Consiglio almeno due volte all'anno, in occasione delle tornate ordinarie previste dall'articolo 20 dello Statuto, un rapporto di verifica sullo stato di attuazione delle mozioni e degli ordini del giorno approvati dal Consiglio.

2. Sul rapporto della Giunta si apre il dibattito.

Art. 19 bis (Articolo aggiunto dall'art. 7, Delib.C.R. 22 settembre 2005, a decorrere dal 1° gennaio 2006)

Commissione di verifica

1. La Commissione di verifica è presieduta da un Vicepresidente del Consiglio ed è composta da sei Consiglieri, nominati dal Presidente del Consiglio rispettando i criteri di proporzionalità.

2. La Commissione verifica il rispetto, da parte della Giunta regionale, delle leggi vigenti per quanto attiene alle competenze da queste attribuite al Consiglio regionale, la puntuale

attuazione degli ordini del giorno approvati dall'Assemblea e l'applicazione delle norme regolamentari riguardanti l'attività ispettiva ed il diritto all'informazione dei Consiglieri.

3. Di tali attività la Commissione riferisce al Presidente del Consiglio che ne informa l'Assemblea nella prima seduta.

3. DISCIPLINA DEGLI STATUTI E DEI REGOLAMENTI INTERNI DI REGIONI A STATUTO ORDINARIO

3.1. Regione Toscana

3.1.1. Disciplina dello statuto della regione Toscana

Statuto della Regione Toscana 11 febbraio 2005 (B.U. Toscana 11 febbraio 2005, n. 12, parte prima), approvato dal Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma della Costituzione, con prima Delib.G.R. 6 maggio 2004 e con seconda Delib.G.R. 19 luglio 2004. Con sentenza 29 novembre 2004, n. 372 (Gazz. Uff. 9 dicembre 2004, ediz. straord., 1a serie speciale), la Corte Costituzionale ha rigettato il ricorso di legittimità costituzionale promosso dal Governo della Repubblica e notificato alla Regione Toscana in data 9 agosto 2004. Non sono state presentate richieste di referendum nei termini previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 17 gennaio 2003, n. 6

Art. 9

Prerogative dei consiglieri

1. I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato e non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
2. Ogni consigliere ha diritto, per l'espletamento del mandato, di accedere agli uffici della Regione e di ottenere la documentazione e le informazioni in loro possesso, nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza e con obbligo di osservare il segreto nei casi previsti dalla legge.
3. I consiglieri esercitano il diritto del comma 2 anche nei confronti degli uffici degli enti, aziende ed organismi di diritto pubblico dipendenti dalla Regione.
4. La Regione promuove l'accesso dei consiglieri presso altri enti e organismi pubblici e privati per ottenere le informazioni utili all'espletamento del mandato.
5. Ogni consigliere può presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno e risoluzioni nei modi e nei tempi previsti dal regolamento interno, che fissa termini tassativi per le risposte della Giunta.

6. I consiglieri hanno i poteri di iniziativa previsti dall'articolo 23 ed esercitano le altre funzioni ad essi attribuite dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti.

7. La legge regionale disciplina l'indennità, anche differita, dei consiglieri, i rimborsi spese e l'assegno vitalizio.

8. Sono assicurati ai consiglieri servizi comuni e dotazioni individuali delle risorse necessarie al pieno esercizio delle funzioni.

Art. 11

Funzioni del Consiglio.

1. Il Consiglio regionale rappresenta la comunità toscana, è l'organo legislativo, indica l'indirizzo politico e programmatico della Regione e ne controlla l'attuazione.

2. Il Consiglio approva le leggi; i regolamenti di propria competenza; il programma di governo; gli atti della programmazione regionale, generale e di settore; gli atti della pianificazione territoriale regionale; i bilanci preventivi e, nei casi previsti dalla legge, le loro variazioni; i rendiconti della Regione; gli atti di indirizzo nei confronti degli organi di governo regionali per tutti i settori d'intervento e per le relazioni internazionali; gli accordi conclusi dalla Regione con altri Stati e le intese con enti territoriali interni ad essi; i rendiconti degli enti, delle aziende e degli altri organismi dipendenti dalla Regione.

3. Il Consiglio concorre alla concertazione sugli atti di propria competenza e alla formazione degli atti comunitari, degli accordi con lo Stato, degli atti di intervento della Regione nella programmazione nazionale, degli atti interregionali.

4. Il Consiglio verifica la gestione complessiva della attività economica e finanziaria della Regione; la rispondenza dei risultati delle politiche regionali agli obiettivi di governo; i risultati gestionali degli enti, delle aziende e degli altri organismi dipendenti dalla Regione, nelle forme previste dalla legge; verifica inoltre, almeno annualmente, lo stato di attuazione degli atti della programmazione pluriennale.

5. Il Consiglio propone i disegni di legge al Parlamento; esprime pareri alla Giunta sui bilanci preventivi degli enti, delle aziende e degli altri organismi dipendenti dalla Regione; assicura la qualità delle fonti normative regionali.

6. Il Consiglio, come organo di rappresentanza della comunità regionale, promuove l'attuazione dei principi e l'effettività dei diritti sanciti dallo Statuto e compie le relative verifiche; delibera in materia di referendum popolari; esprime i pareri previsti dagli articoli 132 e 133 della Costituzione; nomina i rappresentanti della Regione, quando non

diversamente disposto dallo Statuto o, in rapporto agli interessi tutelati, dalla legge; mantiene rapporti con le autorità indipendenti e con gli organismi di rappresentanza politica nazionali ed esteri; favorisce la partecipazione dei cittadini e dei residenti in Toscana alle proprie attività.

7. Il Consiglio esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione e dallo Statuto, ovvero previste dalle fonti normative regionali in conformità ai criteri statutari di riparto delle funzioni tra gli organi della Regione.

8. Le competenze del Consiglio non possono essere esercitate dagli organi di governo della Regione, né in via d'urgenza, né per delega.

Art. 19

Poteri delle commissioni permanenti

1. Le commissioni permanenti esercitano, nelle materie di loro competenza, le funzioni istruttorie e referenti. Esercitano anche funzioni redigenti, nei casi previsti dal regolamento, se lo disponga il Consiglio con voto unanime.

2. Le commissioni hanno, nelle stesse materie, funzioni di monitoraggio, valutazione e controllo, anche di tipo economico-finanziario, sugli effetti prodotti dalle politiche regionali, sull'attuazione degli atti consiliari di indirizzo e di programmazione, sull'applicazione dei diritti e dei principi sanciti dal titolo primo.

3. Le commissioni, per l'esercizio delle loro funzioni, svolgono indagini conoscitive, si avvalgono di esperti ed organismi scientifici, agenzie, consultano enti, organizzazioni, associazioni, tengono rapporti con questi soggetti e promuovono la partecipazione dei cittadini e dei residenti in Toscana.

4. Le commissioni hanno i diritti e gli obblighi previsti dall'articolo 9, commi 2 e 3, possono disporre ispezioni, ottenere l'esibizione di atti e documenti, convocare il personale degli uffici, che è tenuto a presentarsi e non può opporre il segreto d'ufficio.

5. Le commissioni esprimono pareri sugli atti di competenza degli organi di governo regionale, nei casi previsti dallo Statuto.

6. Sono previste forme di pubblicità delle sedute delle commissioni permanenti.

3.1.2. Disciplina del regolamento interno del Consiglio della regione Toscana

Reg. 30 marzo 1973, n. 1

Art. 07 (Articolo prima modificato con Reg. (int.) del 27 luglio 1993 e così sostituito con Del. C. 12 dicembre 2006, art. 1)

Funzioni del Presidente del Consiglio

1. Il presidente rappresenta il consiglio, lo convoca e ne dirige i lavori, in modo da assicurarne il buon andamento facendo osservare il regolamento. Sulla base di questo, dirige le discussioni e mantiene l'ordine, concede la facoltà di parlare assicurando il rispetto dei tempi previsti per la durata di ciascun intervento, pone le questioni, sovrintende alle funzioni attribuite ai consiglieri segretari, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama i risultati.

2. Il presidente del consiglio:

a) cura le relazioni del consiglio con le istituzioni e gli organismi esterni regionali, nazionali e internazionali;

b) convoca e presiede l'ufficio di presidenza, anche nei casi di cui agli articoli 50 e 54, programma i lavori del consiglio e ne cura l'efficienza, garantisce l'esercizio dei diritti dei consiglieri e il ruolo dell'opposizione assicurando il raccordo tra gli organi consiliari;

c) dichiara l'improcedibilità delle proposte di legge regionale ai sensi degli articoli 13, comma 2 e 44, comma 7 dello Statuto;

d) comunica al presidente della giunta gli adempimenti degli organi di governo della regione conseguenti ad atti di sindacato ispettivo e di indirizzo approvati dal consiglio o derivanti da leggi o regolamenti, informando il consiglio degli eventuali ritardi;

e) convoca e presiede le commissioni per la seduta di insediamento;

f) dichiara lo stato di impedimento permanente del presidente della giunta, accertato dal consiglio nelle forme e modalità disciplinate dalla legge;

g) esercita tutte le altre funzioni a lui affidate dallo Statuto e dal regolamento.

Art. 24

Attività delle commissioni permanenti (Articolo così sostituito con Del. C. 12 dicembre 2006, art. 7)

1. Le commissioni permanenti si riuniscono:

a) in sede referente, per l'esame degli affari sui quali devono riferire all'assemblea;

b) in sede consultiva, per esprimere pareri su affari assegnati ad altre commissioni e su atti di competenza della giunta;

c) in sede redigente, nei limiti dei criteri generali fissati dal consiglio, quando tale procedura sia autorizzata dallo stesso consiglio con voto unanime a norma dell'articolo 19, comma 1, dello Statuto.

2. Non è ammesso l'esame in sede redigente per le leggi statutarie, i bilanci preventivi e i rendiconti, la legge elettorale, le leggi tributarie, le leggi e i regolamenti concernenti accordi o intese di carattere internazionale o con altre regioni, i disegni di legge al Parlamento.

3. Le commissioni permanenti controllano l'attuazione delle politiche regionali nelle materie di competenza, anche attraverso la verifica degli effetti raggiunti dalle leggi, con particolare riferimento ai soggetti destinatari.

4. Delle valutazioni compiute ai sensi del comma 3 le commissioni riferiscono periodicamente al consiglio con relazione che illustra le conclusioni raggiunte in ordine ai risultati conseguiti e alle proposte di aggiornamento o adeguamento della legislazione.

5. Le commissioni permanenti si riuniscono inoltre per l'esame di affari per i quali non devono riferire all'assemblea, per ascoltare o discutere comunicazioni della giunta, per lo svolgimento di interrogazioni e interpellanze, per acquisire elementi informativi, per compiere indagini conoscitive, per esercitare le funzioni di monitoraggio e controllo ai sensi degli articoli 19 e 45 dello Statuto. ⁽⁷⁾

6. Tutti gli atti approvati dalle commissioni permanenti debbono riguardare materie che rientrino tra quelle di rispettiva competenza.

7. Le commissioni permanenti predispongono un programma, di norma semestrale, delle attività che intendono svolgere, con particolare riferimento alle funzioni di cui al comma 3. Il programma indica gli studi e le verifiche da svolgere mediante ricorso a istituti di ricerca o consulenze. Il programma viene inviato tempestivamente all'ufficio di presidenza, a cui spetta l'autorizzazione per iniziative che comportano spesa, e inviato per conoscenza a tutti i consiglieri.

⁽⁷⁾ Art. 45 (Controllo sulle leggi) statuto regione Toscana

1. Le commissioni consiliari esercitano controlli preventivi e di fattibilità sulle proposte di legge e promuovono la valutazione degli effetti delle leggi su coloro che ne sono destinatari.

2. La legge regionale sulla normazione disciplina l'inserimento nelle leggi, ai fini di valutarne gli effetti prodotti, di clausole volte a definire i tempi e le modalità di raccolta delle informazioni necessarie.

3. Il regolamento interno del Consiglio disciplina le forme di esercizio delle funzioni previste dal presente articolo.

4. Il bilancio del Consiglio garantisce, ai fini dello svolgimento delle funzioni, la disponibilità di adeguate risorse.

Art. 34 (Articolo così sostituito con Del. C. 12 dicembre 2006, art. 12)

Rapporti della commissione con la giunta

1. Il presidente della giunta e i suoi componenti hanno diritto di intervenire alle sedute delle commissioni, con diritto di parola e di proposta.
2. La commissione può decidere, a maggioranza, di richiedere al presidente ed ai componenti della giunta, ai sensi dell' articolo 18, comma 5, dello Statuto, di intervenire ad una sua seduta. La data della seduta è di norma concordata, ma non può essere comunque fissata oltre sette giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Per l'esercizio dei poteri ad esse affidati dall' articolo 19 , commi 1, 2 e 5 dello Statuto, le commissioni possono, nelle materie di rispettiva competenza ed anche indipendentemente dagli affari ad esse assegnati dal presidente del consiglio, chiedere alla giunta informazioni, documenti o chiarimenti sull'andamento dell'amministrazione regionale, su questioni connesse e sull'applicazione dei diritti e dei principi sanciti dal titolo I. Le commissioni inoltre possono chiedere alla giunta di riferire, anche per iscritto, in merito all'attuazione di leggi e regolamenti o di ordini del giorno, mozioni, risoluzioni e deliberazioni approvate dal consiglio.

3.2. Regione Emilia Romagna

3.2.1. Disciplina dello statuto della regione Emilia Romagna (approvato con legge regionale 31 marzo 2005, n. 13).

Deliberazione legislativa n. 144/2004 approvata dal Consiglio regionale in seconda lettura nella seduta pomeridiana del 14 settembre 2004 a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea, con il medesimo oggetto e nell'identico testo della deliberazione legislativa n. 137 del 1 luglio 2004, a norma dell'art. 123 della Costituzione .

Art. 28

Poteri e funzioni dell'Assemblea legislativa

1. L'Assemblea legislativa determina l'indirizzo politico generale della Regione esercitando le funzioni legislative, di programmazione e di controllo sull'attività della Giunta e dell'Amministrazione regionale.
2. L'Assemblea, nei tempi definiti dal regolamento interno, discute e approva il programma di governo predisposto dal Presidente della Regione riferito all'intera legislatura e a tutti i settori d'intervento regionale. Annualmente ne verifica e valuta l'attuazione e ne approva le modifiche.

3. L'Assemblea esercita il controllo sull'attuazione delle leggi e promuove la valutazione degli effetti delle politiche regionali, al fine di verificarne i risultati. Esamina, esprimendo proprie valutazioni e proposte, l'esercizio della facoltà di ricorso alla Corte Costituzionale di cui all'articolo 46.

4. Esercita le altre funzioni ad essa attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto, e, in conformità ad esso, dalle leggi. In particolare spetta all'Assemblea:

a) approvare gli atti di programmazione finanziaria della Regione, le loro variazioni, il rendiconto consuntivo e l'esercizio provvisorio;

b) presentare proposte di legge alle Camere, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione;

c) formulare proposte e pareri della Regione agli organi dello Stato per l'elaborazione di programmi e piani nazionali di competenza dello Stato;

d) approvare gli atti regionali di programmazione e di pianificazione economica, territoriale e ambientale;

e) esprimere i pareri previsti dall'articolo 133 della Costituzione;

f) proporre al Presidente della Giunta regionale, nei termini previsti dalla legge, la promozione di questioni di legittimità dinanzi alla Corte Costituzionale;

g) deliberare gli atti generali attuativi delle norme dell'Unione Europea, salvi i casi previsti dalla legge;

h) ratificare, con legge, le intese con altre Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione;

i) ratificare gli accordi conclusi dalla Regione con organi dello Stato, nei casi in cui comportino variazione agli atti di programmazione o pianificazione di cui alla lettera c);

j) elaborare documenti di indirizzo in materia di rapporti internazionali e ratificare gli accordi conclusi dalla Regione con altri Stati e le intese con enti territoriali interni ad essi, nei casi, nei limiti e con le forme di cui all'articolo 117 della Costituzione;

k) approvare gli atti di indirizzo generale delle attività della Regione;

l) approvare ordini del giorno relativi all'attività della Giunta, anche con riferimento alla predisposizione di progetti legislativi di particolare complessità e rilevanza istituzionale;

m) deliberare le nomine e le elezioni che siano attribuite espressamente all'Assemblea; quelle che sono attribuite genericamente alla Regione, qualora prevedano l'obbligo di assicurare la rappresentanza delle opposizioni; quelle che siano riferite ad organismi di garanzia o di controllo amministrativo;

n) deliberare i regolamenti delegati alla Regione da leggi statali ed esprimere parere sulla conformità degli altri regolamenti derivanti dalla legge regionale o dall'ordinamento comunitario allo Statuto e alla legge;

o) definire, nelle leggi di conferimento di funzioni e risorse a Province e Comuni, obiettivi e indirizzi. Le leggi possono prevedere atti specifici di indirizzo per le funzioni e le risorse conferite ad altri soggetti pubblici.

5. L'Assemblea organizza i propri lavori istituendo Commissioni permanenti.

6. L'Assemblea esercita, nello svolgimento delle proprie funzioni, la facoltà di audizione tramite le Commissioni, in particolare, sia nella fase dell'istruttoria legislativa, sia in riferimento alle nomine comunque deliberate o da deliberare da parte di organi della Regione.

7. L'Assemblea esercita il potere d'inchiesta e d'indagine, anche tramite apposite Commissioni.

Art. 38

Le Commissioni assembleari

1. L'Assemblea legislativa istituisce Commissioni assembleari permanenti. Il numero, la composizione, le modalità di funzionamento e le competenze delle Commissioni sono disciplinate dal regolamento.

2. È istituita per Statuto la Commissione bilancio, affari generali ed istituzionali. La Presidenza è attribuita alle opposizioni secondo le procedure definite dal regolamento.

3. I Gruppi assembleari designano i componenti le Commissioni, in relazione alla propria entità numerica, in modo da assicurare comunque la presenza di ciascun Gruppo.

4. Tutti i Consiglieri regionali possono partecipare con diritto di parola, di proposta e di emendamento al lavoro delle Commissioni permanenti.

5. Le Commissioni hanno la funzione preparatoria, referente e redigente delle leggi e dei regolamenti, nonché dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Assemblea, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

6. Le Commissioni possono assumere su determinazione dell'Assemblea, a maggioranza qualificata, poteri deliberanti sugli atti di competenza dell'Assemblea ad esclusione di leggi e regolamenti.

7. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della Giunta e agli Assessori di riferire, anche per iscritto, in merito a mozioni, risoluzioni, ordini del giorno, oppure sullo stato di

attuazione di leggi dello Stato o della Regione e di tutti gli altri atti amministrativi di loro competenza.

8. Nell'ambito delle rispettive competenze, le Commissioni vigilano, riferendone periodicamente all'Assemblea, sull'attività amministrativa della Regione e dei suoi uffici, sull'attuazione del programma e dei piani regionali, sull'esercizio delle funzioni delegate e sull'attività amministrativa degli enti e delle aziende dipendenti.

9. La Commissione bilancio, affari generali ed istituzionali vigila sulla gestione del bilancio e del patrimonio, sulla situazione di cassa, sulla contabilità generale e sull'amministrazione del personale.

10. I Presidenti delle Commissioni sono eletti con le stesse modalità e procedure fissate per l'elezione del Presidente dell'Assemblea. L'ufficio di Presidente di Commissione è incompatibile con quello di componente l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea.

11. Il Presidente e i componenti della Giunta partecipano, senza diritto di voto, ai lavori delle Commissioni e devono essere presenti ogni volta che viene richiesto.

12. Le Commissioni hanno diritto di ottenere l'intervento alle proprie riunioni del Presidente e dei componenti della Giunta nonché, previa comunicazione alla Giunta, dei titolari degli uffici dell'amministrazione regionale, degli amministratori e dirigenti degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione.

13. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere a tutti gli uffici della Regione l'esibizione di atti e documenti e, nei casi e secondo le modalità previste dalla legge, disporre ispezioni senza che sia opposto il segreto d'ufficio.

14. Le Commissioni si avvalgono, quando lo ritengono opportuno, della collaborazione di esperti.

Art. 46

Funzioni della Giunta regionale

1. La Giunta regionale esercita attività di promozione, di iniziativa e di amministrazione, in coerenza con l'indirizzo politico ed amministrativo determinato dall'Assemblea legislativa.

2. Compete in particolare alla Giunta:

a) attuare le leggi, le decisioni e gli indirizzi approvati dall'Assemblea;

b) collaborare con il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni;

c) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della Regione;

- d) predisporre, avvalendosi del contributo delle competenti Commissioni consiliari, il programma ed i piani della Regione;
- e) adottare i provvedimenti per realizzare i programmi di cui all'articolo 28, comma 4, lettera d), compresi quelli concernenti l'esecuzione di opere pubbliche e l'organizzazione di servizi pubblici;
- f) indirizzare e coordinare l'attività degli uffici regionali ed adottare atti generali relativi al personale, ad eccezione degli uffici e del personale dell'Assemblea;
- g) gestire il bilancio, amministrare il patrimonio e il demanio della Regione e deliberare sui contratti nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge;
- h) deliberare le variazioni di bilancio previste dall'ordinamento contabile regionale dandone tempestiva comunicazione all'Assemblea nelle forme e nei modi previsti dal regolamento;
- i) deliberare in materia di liti attive e passive, con possibile delega alla dirigenza;
- j) deliberare, informandone l'Assemblea, sui ricorsi di legittimità costituzionale e per i conflitti di attribuzione avanti la Corte Costituzionale;
- k) adottare ogni altro provvedimento che lo Statuto e le leggi, nel rispetto delle competenze statutarie, non affidano alla competenza dell'Assemblea.

3. La Giunta riferisce annualmente all'Assemblea sulla propria attività e sullo stato di attuazione del programma regionale e dei singoli piani.

4. La Giunta regionale riferisce ed illustra, almeno ogni sei mesi, all'Assemblea le iniziative assunte, le attività svolte e le decisioni, con particolare riguardo ad intese ed accordi, raggiunte in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni o di Conferenza unificata.

5. La Giunta ha la facoltà di proporre disegni di legge all'Assemblea. Ha anche la facoltà di proporre, salvo i casi esclusi dalle leggi regionali, provvedimenti di competenza dell'Assemblea.

3.2.2. Disciplina del regolamento interno dell'assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna

Il regolamento interno è stato emanato con decreto del Presidente dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 4 dicembre 2007, n. 1

Art. 39

Funzione di vigilanza delle commissioni assembleari

1. Nell'esercizio delle attività loro attribuite dallo statuto, le commissioni possono richiedere alla Giunta l'esibizione dei documenti, degli atti e dei provvedimenti che hanno

concorso alla formazione dei singoli provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi, nonché richiedere l'intervento alle proprie sedute del Presidente o dei membri della Giunta.

2. Le commissioni possono chiedere al Presidente, ai membri della Giunta ed ai direttori generali di riferire, anche per iscritto, su temi o questioni rientranti nella competenza della commissione.

3. Le commissioni possono inoltre richiedere:

a) agli amministratori di enti e di aziende dipendenti dalla Regione l'esibizione dei documenti, degli atti e dei provvedimenti relativi ai singoli provvedimenti amministrativi e regolamentari adottati dagli stessi enti e aziende;

b) l'intervento alle proprie sedute dei titolari delle agenzie e degli uffici dell'amministrazione regionale, degli amministratori e dei dirigenti degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione, dei rappresentanti della Regione in enti, società, associazioni e consorzi.

Delle richieste di cui al presente comma è data contestuale comunicazione alla Giunta.

4. Le comunicazioni di cui al comma 3, lettera b), contengono l'indicazione della data e dell'ordine del giorno della seduta alla quale si richiede l'intervento.

5. Entro un mese dalla loro adozione, la Giunta trasmette all'Ufficio di presidenza l'elenco dei provvedimenti da essa adottati per l'inoltro alle commissioni.

6. Le commissioni, su proposta del proprio Ufficio di presidenza, segnalano gli eventuali inadempimenti a quanto disposto dai commi 1, 2, 3 e 5 all'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, il quale iscrive la questione all'ordine del giorno della prima seduta assembleare.

7. I Presidenti delle commissioni concordano con il Presidente o con i membri della Giunta la data di convocazione delle commissioni per le sedute alle quali è richiesta la loro partecipazione.

8. Le commissioni riferiscono periodicamente all'Assemblea sull'attività di vigilanza. Esse non hanno facoltà di esercitare alcun sindacato politico, né di emanare direttive, né di procedere ad imputazioni di responsabilità.

9. Per consentire l'esercizio della funzione di cui all'articolo 38, comma 9, dello statuto, la Giunta trasmette alla commissione bilancio, affari generali e istituzionali l'elenco delle deliberazioni che comportano variazione di bilancio o impegno di spesa entro un mese dalla loro adozione. La commissione bilancio, affari generali e istituzionali può prendere visione della documentazione relativa agli atti di cui al presente comma esistente presso

l'assessorato al bilancio o presso eventuali suoi uffici periferici, nonché di tutti i libri e le scritture contabili. Può altresì chiedere l'esibizione di qualunque altro atto o documento concernente l'amministrazione del personale, la contabilità della Regione, degli enti titolari di delega, degli enti e aziende dipendenti dalla Regione nonché di quelli sui quali essa esercita funzioni di tutela e vigilanza. La commissione segnala eventuali inadempimenti a quanto disposto dal presente comma all'Ufficio di presidenza dell'Assemblea il quale iscrive la questione all'ordine del giorno della prima seduta dell'Assemblea.

10. Almeno una volta all'anno la commissione bilancio, affari generali e istituzionali è informata dalla Giunta e aggiorna i dati in suo possesso in merito alle indennità lorde percepite dai Presidenti e dai componenti, di nomina regionale, dei consigli di amministrazione delle società, degli enti pubblici e privati e di ogni altro organismo a cui la Regione partecipa. Tali dati possono essere forniti dalla commissione ad ogni consigliere che ne faccia richiesta.

11. Nei casi e secondo le modalità previste dalla legge, le commissioni possono disporre ispezioni senza che possa essere loro opposto il segreto d'ufficio.

12. Le commissioni possono chiedere al Presidente della Giunta e agli assessori di riferire, anche per iscritto, in merito a mozioni, risoluzioni, ordini del giorno, nonché sullo stato di attuazione di leggi dello Stato o della Regione e di tutti gli altri atti amministrativi di loro competenza. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 44, comma 3.

13. L'informazione preventiva all'Assemblea di cui all'articolo 64, comma 4, dello statuto è assicurata adeguatamente attraverso l'illustrazione da parte della Giunta in commissione del contenuto dell'atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali patti parasociali. La Giunta comunica alla commissione le loro eventuali modifiche. Se l'illustrazione è contestuale alla disamina di un progetto di legge, il relativo verbale è trasmesso all'Assemblea, unitamente alla relazione scritta della commissione. Negli altri casi, dopo l'illustrazione in commissione, la Conferenza dei presidenti di gruppo può decidere di iscrivere l'argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Art. 103

Atti d'indirizzo dell'Assemblea e loro pubblicazione

1. L'Assemblea, secondo quanto previsto dall'articolo 28 dello statuto e in particolare dal comma 1, determina l'indirizzo politico generale della Regione con appositi atti assembleari: leggi, atti di programmazione e amministrativi, delibere, risoluzioni, mozioni e ordini del

giorno. Ogni consigliere ha potere d'iniziativa in tal senso e può, inoltre, proporre l'iscrizione di argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea presentando richiesta alla Conferenza dei presidenti di gruppo o al Presidente dell'Assemblea secondo le modalità di cui all'articolo 75, comma 3.

2. La conferenza dei Presidenti di gruppo preso atto della presentazione di più mozioni, interpellanze e risoluzioni su argomenti analoghi o simili può decidere di porre tale tema all'ordine del giorno dell'Assemblea. In tal caso gli atti assunti a riferimento della proposta sono abbinati.

3. Il Presidente dell'Assemblea, coadiuvato dall'Ufficio di presidenza, ha il compito di tenere in evidenza gli impegni assunti con l'approvazione degli atti di cui al comma 1 e di informare di eventuali scadenze i soggetti tenuti agli adempimenti previsti. Il Presidente dell'Assemblea periodicamente chiede informazioni al Presidente della Regione tramite il sottosegretario circa lo stato di attuazione degli indirizzi di competenza della Giunta. Almeno due volte all'anno invia un quadro sintetico ai consiglieri.

4. Gli atti di cui al comma 1 approvati dall'Assemblea sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione. Mozioni, risoluzioni e ordini del giorno approvati in collegamento ad altri atti, quali leggi, piani, programmi e delibere, sono pubblicati subito dopo l'atto cui si riferiscono.

3.3. Regione Umbria

3.3.1. Disciplina dello statuto della regione Umbria (approvato con legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 pubblicata nel B.U. Umbria 18 aprile 2005, n. 17, ediz. straord.)

Articolo 43

Attribuzioni

1. Il Consiglio regionale è titolare della potestà legislativa e delle funzioni di indirizzo e controllo.

2. In particolare il Consiglio:

a) approva una mozione contenente l'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi ritenuti prioritari nell'ambito del programma di governo illustrato dal Presidente eletto;

b) determina, in seguito alla presentazione della relazione annuale del Presidente della Giunta sull'attuazione del programma di governo, gli indirizzi degli atti di programmazione,

- delle intese con il Governo, con altre Regioni e con i soggetti economici e sociali della Regione, degli accordi con Stati e delle intese con enti territoriali interni ad altro Stato;
- c) approva il bilancio di previsione annuale e il bilancio pluriennale della Regione, le loro variazioni e il rendiconto generale;
 - d) delibera gli atti di programmazione;
 - e) delibera con legge i criteri per la determinazione della entità dei tributi e delle imposte regionali e di ogni altra prestazione personale e patrimoniale;
 - f) approva le leggi di attuazione delle direttive comunitarie;
 - g) ratifica le intese della Regione con altre Regioni, gli accordi con Stati e le intese con enti territoriali interni ad altro Stato;
 - h) determina le linee di indirizzo dei rapporti internazionali e della promozione all'estero dell'Umbria;
 - i) delibera le nomine che sono attribuite alla sua competenza dalla legge;
 - j) esercita la potestà regolamentare delegata dallo Stato alla Regione;
 - k) esercita ogni altra competenza ad esso attribuita dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

Articolo 53

Commissioni permanenti

1. Il Consiglio regionale istituisce nel suo seno Commissioni permanenti, composte in proporzione alla consistenza dei Gruppi consiliari. Il numero, le attribuzioni e le modalità di funzionamento delle Commissioni sono stabiliti nel Regolamento interno del Consiglio regionale.
2. Le Commissioni partecipano al procedimento di formazione delle leggi, nonché dei regolamenti e degli atti di indirizzo e di programmazione di competenza del Consiglio regionale, svolgendo funzioni istruttorie, referenti e redigenti.
3. Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza le Commissioni, secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno del Consiglio regionale, esercitano funzioni di controllo sull'attuazione delle leggi regionali e sulla azione dell'amministrazione regionale, ne verificano i risultati e ne riferiscono al Consiglio. In particolare verificano lo stato di attuazione delle delibere consiliari, dei piani e programmi regionali, degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, delle intese con altre Regioni e delle intese

con enti territoriali interni ad altro Stato. Controllano la gestione del bilancio, del patrimonio e del personale.

4. Il Regolamento interno del Consiglio regionale stabilisce tempi e modalità dell'esercizio delle funzioni di controllo.

5. Il Presidente e i membri della Giunta regionale hanno il diritto e, ove richiesto, l'obbligo di partecipare alle riunioni delle Commissioni. Le Commissioni possono, previa comunicazione alla Giunta, chiedere l'intervento alle proprie riunioni dei responsabili degli uffici regionali e degli amministratori e dirigenti degli enti, agenzie ed aziende istituiti dalla Regione. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti. Alle richieste delle Commissioni non può essere opposto il segreto d'ufficio.

6. Le Commissioni nelle materie di loro competenza possono disporre indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili alla propria attività e a quella del Consiglio regionale e promuovere l'audizione dei soggetti istituzionali e sociali operanti nel territorio regionale.

7. Il Regolamento interno del Consiglio regionale stabilisce adeguate forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

Articolo 58

Diritti dei Consiglieri

1. I Consiglieri regionali hanno il diritto di ricorrere agli strumenti di indirizzo e di controllo previsti dal Regolamento interno del Consiglio regionale.

2. I Consiglieri hanno il diritto di ricevere tempestivamente dagli organi della Regione, dagli uffici regionali e dagli enti, agenzie ed aziende istituiti dalla Regione, nonché dalle società partecipate, ogni informazione necessaria all'esercizio delle loro funzioni e di ottenere copia delle delibere, degli atti e dei documenti nei limiti consentiti dalla legge.

3. Il Regolamento interno del Consiglio regionale stabilisce i termini entro i quali il Presidente e i componenti della Giunta riferiscono al Consiglio in seguito alle richieste avanzate dai Consiglieri.

4. La legge regionale stabilisce l'ammontare delle indennità e il rimborso per le spese dei Consiglieri regionali in relazione alle funzioni e alle attività svolte.

3.3.2. Disciplina del regolamento interno del Consiglio della regione Umbria
delib.C.R. 8 maggio 2007, n. 141 (B.U. Umbria 23 maggio 2007, n. 22, suppl. ord. n. 1)

Art 33

Controllo sullo stato di attuazione delle leggi e delle deliberazioni consiliari

1. Le Commissioni permanenti, ai fini dell'esercizio della funzione di controllo di cui all'articolo 53 dello Statuto, riferiscono con apposite relazioni sullo stato di attuazione delle leggi regionali, in base agli elementi di conoscenza che devono essere forniti dalla Giunta regionale e da eventuali altri soggetti attuatori previsti dalle leggi medesime, anche con l'utilizzo di tecnologie informatiche.
2. Le Commissioni permanenti riferiscono inoltre sullo stato di attuazione delle deliberazioni consiliari, in particolare degli atti di indirizzo e programmazione ritenuti prioritari per l'attuazione del programma di governo di cui all'articolo 43, comma 2, lettera a), dello Statuto.
3. Ai fini del controllo, il Presidente della Giunta regionale trasmette al Presidente del Consiglio copia degli atti deliberativi della Giunta, non appena adottati in via definitiva. Al medesimo obbligo sono tenuti i Presidenti di enti, aziende e agenzie istituiti dalla Regione, anche attraverso strumenti telematici.
4. Sulla attività di controllo le Commissioni riferiscono al Consiglio ogni qual volta lo ritengano necessario e comunque con una relazione annuale. Il Consiglio discute le relazioni delle Commissioni nella prima seduta utile, o, comunque, non oltre un mese dalla data di presentazione.

3.4. Regione Lombardia

3.4.1. Disciplina dello statuto della regione Lombardia

approvato con legge regionale 30 agosto 2008, n. 1). (B.U. Lombardia 25 agosto 2008, n. 35, suppl. ord. 31 agosto 2008)

Art. 14

Funzioni del Consiglio regionale.

1. Il Consiglio regionale esercita la funzione legislativa attribuita dalla Costituzione alla Regione, concorre alla determinazione dell'indirizzo politico regionale ed esplica le funzioni di controllo sull'attività della Giunta, nonché ogni altra funzione conferitagli da norme costituzionali, statutarie e da leggi dello Stato e della Regione.
2. Il Consiglio esercita altresì la funzione di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali.
3. Spetta al Consiglio in particolare:

- a) approvare il regolamento generale e il regolamento contabile del Consiglio;
- b) formulare proposte di legge alle Camere ed esprimere i pareri relativi alle modifiche territoriali previsti dalla Costituzione;
- c) istituire nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni con legge, sentite le popolazioni interessate;
- d) eleggere i delegati della Regione per l'elezione del Presidente della Repubblica;
- e) deliberare la richiesta di referendum abrogativo e di quello costituzionale, ai sensi degli articoli 75 e 138 della Costituzione;
- f) approvare il programma regionale di sviluppo, il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il conto consuntivo della Regione, proposti dal Presidente della Regione;
- g) deliberare in merito all'iniziativa e alla conclusione dell'intesa con lo Stato di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;
- h) deliberare, su proposta del Presidente della Regione, gli obiettivi generali di sviluppo economico-sociale e territoriale della Regione e i relativi piani settoriali e intersettoriali aventi carattere pluriennale;
- i) dettare con legge le norme di carattere generale inerenti alla garanzia dei diritti civili e sociali;
- j) istituire e modificare con legge i tributi e le imposte regionali, nonché ogni altra prestazione personale e patrimoniale;
- k) definire i procedimenti per la consultazione continuativa, da parte del Consiglio, di associazioni, categorie e parti sociali;
- l) istituire con legge enti, anche economici, dipendenti dalla Regione, aziende, autorità amministrative e agenzie regionali;
- m) dettare le norme generali per la partecipazione della Regione ad associazioni, fondazioni e società, anche a carattere consortile, ovvero per la promozione della costituzione di tali enti, determinando le competenze della Giunta e del Consiglio;
- n) ratificare con legge le intese della Regione con altre Regioni, nonché, nel rispetto delle leggi dello Stato, gli accordi con Stati e le intese con enti territoriali interni ad altri Stati;
- o) approvare i regolamenti ai sensi del Titolo III, Capo IV;
- p) deliberare le designazioni e le nomine negli organi di revisione di enti, aziende, agenzie e altri soggetti dipendenti dalla Regione o a partecipazione regionale, nonché le designazioni e le nomine dei rappresentanti del Consiglio nei casi espressamente previsti dallo Statuto e dalla legge;

q) valutare la rispondenza dell'attività del Presidente della Regione e della Giunta, nonché degli enti di cui all'articolo 48, agli obiettivi della programmazione economica, sociale e territoriale, ai principi di trasparenza, imparzialità ed economicità, e ai propri atti d'indirizzo politico.

3.4.2. Disciplina del regolamento interno del Consiglio della regione Lombardia
Delib.C.R. 9 giugno 2009, n. VIII/840 (B.U. Lombardia 22 giugno 2009, n. 25, suppl. straordinario 26 giugno 2009, n. 5)

Art. 51

Funzioni di vigilanza e controllo

1. Le commissioni consiliari possono chiedere, tramite il proprio presidente, alla Giunta regionale la documentazione, le informazioni e i chiarimenti ritenuti utili e necessari per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo di cui all'articolo 18, comma 4, dello Statuto.

2. Le commissioni possono, tramite il proprio presidente, chiedere alla Giunta regionale di riferire in merito all'attuazione dei piani e dei programmi, nonché delle deliberazioni consiliari, ivi compresi le risoluzioni, gli ordini del giorno e le mozioni che prevedono adempimenti da parte della Giunta.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, i presidenti delle commissioni verificano lo stato di attuazione delle richieste formulate nei confronti della Giunta regionale e ne promuovono il tempestivo soddisfacimento.

4. Le funzioni di vigilanza e controllo sono esercitate verificando che l'attività della Giunta regionale e degli enti e delle società del sistema regionale corrisponda agli obiettivi generali di sviluppo economico, sociale e territoriale e agli atti di indirizzo politico deliberati dal Consiglio regionale, e che si svolga nel rispetto dei principi del Titolo IV dello Statuto.

5. Quando le commissioni chiedono l'acquisizione di atti e documenti, la loro trasmissione deve essere effettuata entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.

6. Quando le commissioni chiedono l'intervento del Presidente della Regione o di un assessore, la data della seduta viene concordata, ma deve in ogni caso essere fissata entro il quindicesimo giorno dalla richiesta. Il Presidente della Regione può farsi rappresentare da un componente della Giunta regionale da lui delegato o da un sottosegretario.

7. Le commissioni possono chiedere l'intervento dei rappresentanti della Regione negli enti e nelle società del sistema regionale, sia di nomina consiliare sia di nomina della Giunta

regionale, per valutare scelte e situazioni dell'ente e le attività e gli orientamenti del rappresentante.

8. Le commissioni possono convocare i titolari degli uffici dell'amministrazione regionale e degli enti e delle società del sistema regionale dandone congruo preavviso.

9. Le commissioni riferiscono al Consiglio sull'attività svolta con apposite relazioni o proposte di risoluzione.

Art. 128

Monitoraggio sugli atti di sindacato ispettivo e di indirizzo e sul diritto di informazione dei consiglieri regionali

1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, a garanzia e tutela dei diritti dei consiglieri regionali:

a) verifica che le risposte alle interrogazioni e alle interpellanze siano rese nei termini stabiliti dal regolamento e, se ravvisa inadempienze, sollecita la Giunta regionale a fornire le risposte mancanti;

b) verifica, anche in base alle segnalazioni effettuate dai consiglieri a norma dell'articolo 112, comma 11, il rispetto del diritto all'informazione dei consiglieri previsto all'articolo 13, comma 5, dello Statuto e, se ravvisa inadempienze, ne dà notizia all'assessore regionale competente.

2. L'Ufficio di presidenza cura la raccolta delle mozioni, degli ordini del giorno e delle risoluzioni approvate dal Consiglio.

3. Ferme restando le iniziative promosse da ciascuna commissione consiliare a norma dell'articolo 51, comma 2, l'Ufficio di presidenza verifica periodicamente lo stato di attuazione, da parte della Giunta regionale, degli adempimenti previsti dalle deliberazioni consiliari di cui al comma 2.

4. Il Presidente del Consiglio relaziona all'Assemblea in ordine alle iniziative adottate dall'Ufficio di presidenza a norma del presente articolo.

Articolo 132

Pubblicità dei lavori e degli atti consiliari.

1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale assicura la tempestiva informazione, la conoscenza e la trasparenza delle attività e degli atti consiliari, promuovendo l'utilizzo delle più moderne tecnologie della informazione e della comunicazione.

2. Tutti gli atti consiliari, che a norma di legge devono essere pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione, sono pubblicati anche sul sito internet del Consiglio regionale, in forma integrale o per estratto, al fine di garantirne una maggiore diffusione e facilitarne la consultazione.

3. Sono inoltre pubblicati sul sito internet del Consiglio, secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di presidenza:

- a) il bilancio ed il conto consuntivo del Consiglio regionale;
- b) le iniziative legislative e amministrative oggetto di esame da parte delle commissioni e dell'Assemblea e il loro iter;
- c) gli atti di sindacato ispettivo e di indirizzo e il loro esito;
- d) i verbali e i resoconti integrali, laddove previsti, dell'Assemblea e degli organi collegiali;
- e) i voti espressi per appello nominale in Assemblea;
- f) i dati statistici sulle attività delle commissioni, dei comitati, delle giunte e dell'Assemblea;
- g) i dati relativi alla partecipazione di ciascun consigliere regionale alle sedute delle commissioni, dei comitati, delle giunte e dell'Assemblea;
- h) una tabella riepilogativa, aggiornata annualmente, delle presenze di ogni consigliere regionale in Assemblea e nelle commissioni di riferimento.

4. Le sedute dell'Assemblea e delle commissioni sono trasmesse in diretta sul sito del Consiglio regionale, salvo diversa disposizione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio o della commissione.

5. Spetta all'Ufficio di presidenza del Consiglio decidere in ordine alla trasmissione in diretta televisiva o radiofonica della seduta dell'Assemblea; il Presidente ne dà comunicazione ai consiglieri in apertura dei lavori.

6. L'Ufficio di presidenza del Consiglio dispone in merito alla trasmissione in diretta televisiva dei dibattiti relativi a temi di particolare rilevanza qualora richiesto da almeno un terzo dei consiglieri e compatibilmente con le risorse messe a disposizione dal bilancio del Consiglio regionale.

7. L'Ufficio di presidenza del Consiglio adotta le opportune iniziative atte a garantire che, nell'utilizzo degli strumenti di comunicazione istituzionale, siano assicurati spazi e tempi adeguati di intervento a favore delle minoranze consiliari.

3.5. Regione Piemonte

3.5.1. Disciplina dello statuto della regione Piemonte

approvato con legge regionale 4 marzo 2005, n. 1 (B.U. Piemonte 7 marzo 2005, n. 9, supplemento straordinario) e modificato con legge regionale 13 novembre 2009 n. 2 (B.U. Piemonte 19 novembre 2009, n. 46)

Art. 26

Attribuzioni del Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale rappresenta il Piemonte.
2. Il Consiglio ha la potestà legislativa e il suo esercizio non può essere delegato. Svolge la funzione di indirizzo e di controllo sull'attività della Giunta regionale.
3. Il Consiglio svolge le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato, dallo Statuto e dalle leggi regionali.

Art. 30

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio regionale istituisce, secondo le disposizioni del Regolamento, Commissioni permanenti composte in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi consiliari.
2. Il Presidente del Consiglio stabilisce la composizione numerica delle Commissioni e comunica al Consiglio la costituzione delle stesse, in relazione alle designazioni dei Gruppi consiliari.
3. Le Commissioni permanenti sono costituite per l'esame preventivo di progetti di legge. Alle Commissioni può essere demandato l'esame preventivo di deliberazioni di competenza del Consiglio.
4. Le Commissioni svolgono la loro attività in sede referente, legislativa e redigente, secondo le disposizioni del Regolamento. Si riuniscono inoltre per esprimere pareri, per ascoltare e discutere le comunicazioni della Giunta regionale, nonché per esercitare le funzioni di indirizzo e di controllo.
5. Le Commissioni, previa autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, svolgono indagini conoscitive su argomenti determinati, ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività della Regione.

3.5.2. Disciplina del regolamento interno del Consiglio della regione Piemonte
(approvato con deliberazione del C.R. n. 1247-3973 del 15 marzo 1990 e modificato da ultimo con deliberazione n. 95-43604 del 22/12/2006)

Art. 93

Assegnazione di mozioni e ordini del giorno alle Commissioni permanenti

1. Il Presidente del Consiglio, con il consenso dei proponenti, può assegnare la discussione di mozioni di cui all'art. 91 e di ordini del giorno di cui all'art. 92 del Regolamento alla Commissione permanente competente per materia, quando queste riguardino argomenti di interesse settoriale.
2. Nell'ipotesi di cui al 1° comma, si applicano, per quanto possibile, le disposizioni di cui agli articoli precedenti.
3. La votazione finale dei documenti è, comunque, riservata al Consiglio. In tale sede, sono consentite soltanto la replica della Giunta e le dichiarazioni di voto.

PARTE IV

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE IN ORDINE ALL'ELABORAZIONE DI STRUMENTI E MODALITÀ DI INTERVENTO PER QUALIFICARE E OTTIMIZZARE LE AZIONI DI CONTROLLO (MONITORAGGIO E DOCUMENTAZIONE) SULL'ATTUAZIONE DEGLI IMPEGNI CONTENUTI IN ATTI DI INDIRIZZO

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE IN ORDINE ALL'ELABORAZIONE DI STRUMENTI E NUOVE MODALITÀ DI INTERVENTO PER QUALIFICARE E OTTIMIZZARE LE AZIONI DI CONTROLLO (MONITORAGGIO E DOCUMENTAZIONE) SULL'ATTUAZIONE DEGLI IMPEGNI POLITICI

La verifica ricognitiva in ordine alla disciplina regolamentare e alla prassi di altre realtà assembleari offre lo spunto per elaborare alcune proposte, finalizzate a dare effettività alla funzione di controllo del Consiglio sulla Giunta, facendo conoscere ai consiglieri (ma anche ad altri che vi abbiano interesse, ad esempio attraverso la messa in rete dei documenti) le azioni o le omissioni del governo provinciale rispetto agli indirizzi consiliari.

Si ritiene possibile riorganizzare la prassi e gli strumenti attualmente utilizzati per dare migliore attuazione alla disciplina regolamentare del Consiglio provinciale, per ottimizzare gli adempimenti e gli interventi, per individuare nuove modalità operative e documentali, utili ad assicurare informazioni più tempestive e complete; in altri termini a supportare in modo più mirato l'attività dei consiglieri.

Il raggiungimento di tale obiettivo, di interesse ai fini di un adeguato svolgimento delle funzioni consiliari, si rivela di particolare attualità, laddove si rifletta sulle risultanze degli interventi posti in essere dall'esecutivo provinciale in attuazione degli atti consiliari di indirizzo e controllo, caratterizzati da scarsi e inadeguati riscontri; vero è che il campo di indagine, ai fini della presente ricerca, è delimitato al solo anno 2009, ma anche la valutazione del periodo pregresso è ben lungi dall'alimentare giudizi positivi quanto a sistematicità, completezza e tempestività degli adempimenti correlati all'approvazione di mozioni e ordini del giorno, posti in capo all' esecutivo.

Già sulla base della disciplina regolamentare vigente (articolo 162) si potrebbe rendere maggiormente incisiva l'azione del Presidente del Consiglio provinciale attraverso un'attività di monitoraggio delimitata temporalmente, nel senso di introdurre quantomeno una verifica annuale (ma potrebbe essere anche semestrale), finalizzata a chiedere alla giunta un riscontro complessivo sugli atti di indirizzo approvati nel lasso temporale preso in esame con conseguente invio ai consiglieri della documentazione trasmessa, fatto salvo l'obbligo della Giunta di motivare in ordine agli atti non attuati. Resta inteso che, laddove l'atto approvato già preveda dei termini nel dispositivo, l'intervento del Presidente del Consiglio

va; altresì, correlato al singolo atto, non potendo esso essere assorbito nella verifica periodica complessiva, e, comunque, facendolo precedere da una nota di sollecito evidenziante l'approssimarsi della scadenza del termine. La pubblicità sul sito web del Consiglio (in aggiunta all'implementazione della banca dati) della documentazione trasmessa (o non) in attuazione delle mozioni e degli ordini del giorno approvati potrebbe, inoltre, laddove svolta con criteri di sistematicità e di facile visualizzazione, contribuire a rendere più stringente il controllo da parte dei consiglieri sull'attuazione degli atti di indirizzo con una puntuale verifica sull'adeguatezza dei relativi interventi posti in essere.

Spunti di rilievo, sotto questo profilo, possono essere attinti dalla prassi adottata dal Consiglio della regione Piemonte. Nel sito del Consiglio, oltre alla banca dati sugli atti di indirizzo, si riscontra una pubblicazione (cd. dossier informativo per i consiglieri regionali) redatta a cura dell'Osservatorio sull'applicazione degli atti di indirizzo approvati dal Consiglio regionale, che viene redatta ogni 4 mesi, evidenziante in forma di prospetto riepilogativo, i dati afferenti all'attuazione degli atti di indirizzo approvati nel quadrimestre preso in esame, con interessanti rilevazioni statistiche.

Il dossier si articola in due parti:

sezione I: atti di indirizzo approvati dal Consiglio regionale e conclusi

sezione II: atti di indirizzo approvati dal Consiglio regionale e per i quali e' ancora aperta l'istruttoria (vale a dire non conclusi).

In questo contesto sono da prendere in considerazione (ancorché de iure condendo) le varie proposte di modifica del regolamento interno del Consiglio provinciale, indicate al paragrafo 2.1.1., accomunate dal comune obiettivo di rivitalizzare le funzioni delle commissioni in funzione del controllo sull'effettiva attuazione degli atti di indirizzo consiliari. Si tratta di interventi, che delimitano in modo più puntuale la disciplina vigente, che già attribuisce alle commissioni (articolo 25) il compito di partecipare con il coordinamento del Presidente del Consiglio alla funzione di controllo in attuazione di mozioni o ordini del giorno approvati dal Consiglio.

Significative appaiono le previsioni modificative della disciplina regolamentare vigente (articolo 25), attribuenti al Presidente del Consiglio il compito di trasmettere alle commissioni competenti per materia le informazioni inviate dal Presidente della Provincia con contestuale elaborazione da parte di queste, singolarmente e secondo le rispettive competenze, di una relazione contenente specifiche valutazioni sull'adeguatezza e congruità

degli adempimenti posti in essere dall'esecutivo in ordine all'attuazione di mozioni e ordini del giorno. Tali relazioni (secondo la proposta modificativa) sono trasmesse dal Presidente del Consiglio ai consiglieri e alla Giunta. Più stringenti appaiono le previsioni (modificative degli articoli 25 e 162 del Regolamento interno) riguardanti, rispettivamente, la periodica audizione nelle commissioni consiliari del Presidente della Provincia o dell'assessore competente per dare conto dell'attuazione di mozioni o ordini del giorno non evasi, e l'obbligo per il Presidente della Provincia o per l'assessore competente di riferire di persona al Consiglio con la possibilità di interloquire con i consiglieri circa l'attuazione delle mozioni approvate, assicurando adeguata pubblicità sul sito web del Consiglio agli atti per i quali la Giunta non abbia trasmesso alcuna comunicazione in ordine alla loro attuazione. Interessante è, altresì, la previsione (modificativa dell'articolo 40 bis del Regolamento interno), volta ad introdurre nell'ambito della programmazione dell'attività delle commissioni apposite sedute dedicate ad una verifica ricognitiva complessiva dello stato di attuazione di mozioni e ordini del giorno.

Sul piano del raffronto comparativo ulteriori e interessanti spunti per una modifica della disciplina regolamentare consiliare si possono trarre dai Regolamenti interni del Consiglio della regione Sardegna e del Consiglio della regione Friuli Venezia Giulia, che hanno introdotto prassi innovative, finalizzate a consentire una accurata verifica degli interventi dell'esecutivo in attuazione degli atti di indirizzo, attribuendo alle commissioni permanenti o a specifiche commissioni i compiti inerenti a tale attività valutativa, ai fini del loro successivo inoltro all'assemblea.

In particolare l'articolo 117 del regolamento sardo, rubricato "Stato di attuazione delle mozioni", prevede che la Giunta regionale, previo invio di una relazione scritta da far pervenire almeno quindici giorni prima, sia tenuta a svolgere in Consiglio almeno due volte all'anno, in occasione delle tornate ordinarie (previste dall'articolo 20 dello Statuto) un rapporto di verifica sullo stato di attuazione delle mozioni e degli ordini del giorno approvati dal Consiglio. Sul rapporto della Giunta si apre il dibattito. Trattasi di disciplina introdotta a seguito di modifica del 1° luglio 1999, con decorrenza dall'inizio della dodicesima legislatura.

Non meno interessante appare sul punto la disciplina prevista dall'articolo 19 bis del Regolamento consiliare sardo, aggiunto il 22 settembre 2005, che ha istituito la cd.

"Commissione di verifica", presieduta da un Vicepresidente del Consiglio e composta da sei Consiglieri, nominati dal Presidente del Consiglio rispettando i criteri di proporzionalità. A tale Commissione compete vagliare il rispetto da parte della Giunta regionale delle leggi vigenti per quanto attiene alle competenze da queste attribuite al Consiglio regionale, la puntuale attuazione degli ordini del giorno approvati dall'Assemblea e l'applicazione delle norme regolamentari riguardanti l'attività ispettiva ed il diritto all'informazione dei Consiglieri. Di tali attività la Commissione riferisce al Presidente del Consiglio che ne informa l'Assemblea nella prima seduta.

Degna di annotazione appare, altresì, la disciplina del regolamento consiliare friulano in ordine al controllo sull'attuazione delle mozioni e degli ordini del giorno (articolo 151), caratterizzato dal coinvolgimento della Giunta, delle singole commissioni permanenti competenti per materia e dell'assemblea, alla quale le commissioni sono chiamate a riferire, così articolata:

- il Presidente del Consiglio richiede alla Giunta le informazioni e i documenti riguardanti l'attuazione delle mozioni e degli ordini del giorno, con particolare riferimento a quelli approvati nella sessione di bilancio;
- la Giunta fornisce tempestivamente le informazioni e i documenti richiesti con una comunicazione scritta che indica le modalità di attuazione e gli estremi degli atti amministrativi eventualmente adottati, ovvero che motiva le ragioni della mancata o incompleta attuazione. Più atti di indirizzo concernenti lo stesso argomento possono essere oggetto di un'unica comunicazione;
- il Presidente del Consiglio trasmette le comunicazioni scritte della Giunta alla Commissione permanente competente per materia e al Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione;
- la Commissione permanente, previo parere del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione riferisce all'Assemblea sulla attuazione data dalla Giunta agli atti di indirizzo oggetto della comunicazione.

Concludendo, si può rilevare che l'obiettivo di una puntuale rendicontazione da parte dell'esecutivo sull'assolvimento degli atti di indirizzo non può essere relegato in un ambito circoscritto o marginale, costituendo la funzione di controllo e indirizzo politico, unitamente a quella conoscitiva-ispettiva e a quella legislativa, intrinsecamente tra loro

collegate, un'espressione peculiare dell'attività assembleare, il cui effettivo esercizio postula come indefettibile presupposto l'acquisizione di tutta una serie di informazioni e conoscenze, che si pongono logicamente prioritarie e strumentali rispetto a qualsiasi ulteriore iniziativa. Si tratta, in altri termini, di attenuare l'asimmetria informativa tra Governo e assemblea, di attuale palmare evidenza, attivando una coerente strategia d'intervento funzionale all'instaurazione di coordinate e sistematiche forme di raccordo tra i due organi, esecutivo e assembleare, definendo, altresì, opportuni strumenti finalizzati a selezionare l'apporto informativo di ausilio all'attività di controllo. In tal senso non sembrano pensare, nell'ottica di un potenziamento delle funzioni non legislative di indirizzo e di controllo, che attraverso un ulteriore decentramento della funzione di controllo in commissione, si potrebbero conseguire risultati più incisivi nell'intento di ridefinire autonomi procedimenti volti a riscontrare (ed eventualmente a sanzionare) le responsabilità politiche dell'esecutivo.

Pare, tuttavia, di poter affermare, per quanto attiene alla nostra realtà assembleare, che il raggiungimento dei sopra indicati obiettivi se, da un lato, può implicare interventi di modifica della disciplina regolamentare consiliare, laddove prevalga la scelta di incrementare i compiti di controllo delle commissioni, nel quadro di un rafforzamento dei poteri non legislativi di tali organi, o di istituire apposite commissioni "di verifica" o di prevedere apposite sedute a ciò dedicate, non postula, dall'altro, necessariamente, quantomeno nell'immediato, l'intervento del legislatore provinciale. L'attribuzione al Presidente dell'assemblea, quale garante imparziale del corretto svolgimento delle funzioni parlamentari, di precisi compiti di verifica e monitoraggio in ordine all'attuazione degli atti di indirizzo (articoli 109 e 162 Regolamento interno) può, infatti, essere letta come una disciplina di carattere generale, suscettibile di essere attuata e implementata secondo molteplici forme e articolazioni procedurali, la cui operatività è unicamente correlata alle modalità organizzative che si ritiene di definire di volta in volta (magari con circolare presidenziale, che ne dettagli i contenuti) in funzione correttiva dell'attuale impasse e di positiva statuizione di regola 'pro futuro'.

Anche l'ipotesi, assai seguita in alcuni consigli regionali presi in esame dalla presente ricerca, di dare massima pubblicità sui siti web (vedasi esperienza del Consiglio della regione Piemonte) alla verifica (periodica a cadenza fissa) sullo stato di attuazione di mozioni e ordini del giorno attraverso la pubblicazione di appositi dossier informativi, trasmessi alle

competenti strutture della Giunta e del Consiglio, costituisce uno strumento realizzabile sin d'ora. Teniamo, tra l'altro, conto che la banca dati degli atti politici, per l'agevole sistema di implementazione e visualizzazione dei dati, in grado di offrire in modo organico la lettura della storia dell'atto, offre un valido ausilio per elaborare in modo celere prospetti semplificati dell'elenco degli atti e relativo iter di attuazione, ai fini della successiva pubblicazione.

- Gianna Morandi -

GM

31.12.2010

PARTE V
XIV LEGISLATURA PROVINCIALE
ANNO 2009
MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO - ATTUAZIONE
DOCUMENTAZIONE

<p style="text-align: center;">Mozione approvata n. e data XIV Legislatura – titolo <i>(in ordine cronologico)</i></p>	<p style="text-align: center;">Invio agli organi competenti</p>	<p style="text-align: center;">Documento attuativo</p>
moz n. 1/XIV 05/02/2009 Affidamento alla Terza Commissione permanente di un'indagine conoscitiva in materia di controlli ambientali	17/2/09	13/10/09
moz n. 2/XIV 05/02/2009 Indirizzi per le nomine e le designazioni di competenza della Provincia in enti e istituzioni pubbliche	17/02/09	
moz n. 3/XIV 25/02/2009 Israele e Palestina. Ricostruire i ponti che la guerra abbatte	18/03/09	
moz n. 4/XIV 25/02/2009 Agevolazioni finanziarie per l'acquisto di decoder da parte delle categorie a basso reddito	18/03/09	
moz n. 5/XIV 21/04/2009 Interventi per favorire la conoscenza dei beni ambientali nel mondo della scuola	06/05/09	
moz n. 6/XIV 21/04/2009 Ricollocazione di personale Telecom	06/05/09	
moz n. 7/XIV 21/04/2009 Interventi per la salvaguardia e la conoscenza dell'autonomia speciale	06/05/09	
moz n. 8/XIV 21/04/2009 Diffusione della pet therapy nelle residenze socio-assistenziali	06/05/09	
moz n. 9/XIV 21/04/2009 Organizzazione dei corsi per la qualifica di operatore socio-sanitario secondo criteri di flessibilità	06/05/09	
moz n. 10/XIV 22/04/2009 Progetto 'Metroland' di collegamento ferroviario delle valli col capoluogo	06/05/09	
moz n. 11/XIV 22/04/2009 Continuità del gruppo di lavoro sulla razionalizzazione normativa	06/05/09	16/10/09
moz n. 12/XIV 22/04/2009 Ridefinizione dei parametri dell'ICEF e attuazione della disciplina sulla valutazione d'impatto familiare	06/05/09	
moz n. 13/XIV 22/04/2009 Bonifica integrale delle aree industriali di Trento nord	06/05/09	
moz n. 14/XIV 22/04/2009 Utilizzo di sacchi di plastica biodegradabili	06/05/09	
moz n. 15/XIV 22/04/2009 Sostegno economico a favore delle famiglie monoparentali a basso reddito	06/05/09	
moz n. 16/XIV 22/04/2009 Acquisto di aree e di alloggi destinati all'edilizia agevolata	06/05/09	

Mozione approvata n. e data XIV Legislatura – titolo <i>(in ordine cronologico)</i>	Invio agli organi competenti	Documento attuativo
moz n. 17/XIV 22/04/2009 Interventi per promuovere in Trentino le fonti energetiche rinnovabili ed escludere il nucleare	06/05/09	
moz n. 18/XIV 22/04/2009 Ricollocazione dei lavoratori delle aziende estrattive che hanno subito limitazioni nella propria idoneità professionale	06/05/09	
moz n. 19/XIV 20/05/2009 Ripristino della fermata ferroviaria di Civezzano	04/06/09	
moz n. 20/XIV 21/05/2009 Valutazione di ipotesi alternative in ordine alla localizzazione del biodigestore previsto a Lasino	04/06/09	
moz n. 21/XIV 15/07/2009 Copertura assicurativa delle società sportive per infortuni accaduti nell'esercizio delle relative attività	30/07/09	
moz n. 22/XIV 15/07/2009 Assistenza alle persone in stato vegetativo	30/07/09	
moz n. 23/XIV 15/07/2009 Sospensione dell'iter progettuale per la realizzazione del collegamento San Martino-Passo Rolle	30/07/09	
moz n. 24/XIV 16/07/2009 Abbonamento gratuito a quotidiano per i giovani che abbiano compiuto i diciotto anni di età	30/07/09	
moz n. 25/XIV 16/07/2009 Attivazione di progetto coordinato con le province di Bolzano e Belluno sulla mobilità dei passi dolomitici	30/07/09	
moz n. 26/XIV 16/07/2009 Revisione dell'assetto delle strutture della Provincia relative al comparto dei beni culturali	30/07/09	
moz n. 27/XIV 16/07/2009 Riorganizzazione del servizio postale e relativi effetti sul territorio	30/07/09	
moz n. 28/XIV 16/07/2009 Attivazione di iniziative nel settore della formazione professionale alberghiera con i trentini operanti all'estero	30/07/09	
moz n. 29/XIV 16/07/2009 Attuazione della legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 sull'assistenza odontoiatrica	30/07/09	
moz n. 30/XIV 16/07/2009 Atti conseguenti alla decisione in ordine al biodigestore di Lasino e alla relativa localizzazione	30/07/09	
moz n. 31/XIV 16/09/2009 Valorizzazione ambientale dei laghi di Toblino e Santa Massenza	16/10/09	

Mozione approvata n. e data XIV Legislatura – titolo <i>(in ordine cronologico)</i>	Invio agli organi competenti	Documento attuativo
moz n. 32/XIV 21/10/2009 Iniziative politiche e diplomatiche contro la repressione in Iran	05/11/09	11/11/09
moz n. 33/XIV 21/10/2009 Attivazione della collaborazione con il Veneto e la Lombardia per il lago di Garda	05/11/09	
moz n. 34/XIV 21/10/2009 Definizione in sede regolamentare del canone provinciale per l'utilizzo dell'acqua minerale	05/11/09	
moz n. 35/XIV 21/10/2009 Viabilità Rovereto-Riva del Garda	05/11/09	
moz n. 36/XIV 04/11/2009 Interventi finanziari a sostegno degli agricoltori per fronteggiare l'emergenza scopazzi	25/11/09	
moz n. 37/XIV 04/11/2009 Sostegno alle iniziative finalizzate a favorire la conoscenza fra il Trentino e l'ebraismo	25/11/09	
moz n. 38/XIV 04/11/2009 Promozione della presenza di psicologi a sostegno dei servizi sociali di territorio	25/11/09	
moz n. 39/XIV 04/11/2009 Promozione di interventi volti a prevenire la solitudine degli anziani	25/11/09	
moz n. 40/XIV 04/11/2009 Implementazione della prevenzione e della diagnosi del carcinoma alla mammella	25/11/09	
moz n. 41/XIV 04/11/2009 Copertura del servizio infermieristico specializzato d'emergenza in Valle di Fassa	25/11/09	
moz n. 42/XIV 04/11/2009 Pubblicità delle retribuzioni dei dirigenti della Provincia e dei comuni	25/11/09	
moz n. 43/XIV 04/11/2009 Interventi per il foraggiamento invernale degli animali selvatici	25/11/09	
moz n. 44/XIV 04/12/2009 Interventi per sostenere la candidatura del Trentino per le Universiadi invernali del 2017	23/12/09	

Ordini del giorno approvati n. e data XIV Legislatura – titolo <i>(in ordine cronologico)</i>	Invio agli organi competenti	Documento attuativo
Su disegno di legge n. 5/XIV (Modifiche della legge provinciale sul difensore civico. Compiti del difensore civico in materia di infanzia ed adolescenza)		
odg n. 1/XIV 05/02/2009 Revisione della disciplina sul difensore civico	17/02/09	17/02/09
Su disegni di legge 10/XIV (Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria di assestamento 2009)) e 11/XIV (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento)		
odg n. 2/XIV 25/03/2009 Piano di ristrutturazione delle biblioteche del sistema bibliotecario trentino	22/04/09	
odg n. 3/XIV 25/03/2009 Interventi a sostegno della presenza femminile in enti e società collegate della Provincia	22/04/09	
odg n. 4/XIV 25/03/2009 Interventi a sostegno dell'edilizia abitativa	22/04/09	
odg n. 5/XIV 25/03/2009 Assetto organizzativo e finanziario del servizio pubblico di trasporto per studenti e lavoratori	22/04/09	17/11/09
odg n. 6/XIV 25/03/2009 Aumento dei posti letto disponibili presso la residenza sanitaria assistenziale "Anaunia" di Taio	22/04/09	
odg n. 7/XIV 25/03/2009 Sostituzione delle lampade ad incandescenza dei semafori delle strade comunali e provinciali con quelle a tecnologia led	22/04/09	20/05/09
odg n. 8/XIV 25/03/2009 Adeguamento della viabilità nelle valli di Non e di Sole	22/04/09	
odg n. 9/XIV 25/03/2009 Attivazione dell'Agenzia per la depurazione	22/04/09	
odg n. 10/XIV 25/03/2009 Assetto organizzativo e	22/04/09	

Ordini del giorno approvati n. e data XIV Legislatura – titolo <i>(in ordine cronologico)</i>	Invio agli organi competenti	Documento attuativo
retributivo del personale delle scuole dell'infanzia		
odg n. 11/XIV 25/03/2009 Interventi per la valorizzazione del territorio e dell'ambiente e per la promozione della partecipazione attiva della comunità	22/04/09	
odg n. 12/XIV 25/03/2009 Agevolazioni per l'utilizzo del servizio pubblico di trasporto, anche individualizzato, da parte degli anziani	22/04/09	
odg n. 13/XIV 25/03/2009 Interventi di recupero degli edifici dei centri storici e relativi finanziamenti	22/04/09	03/07/09
odg n. 14/XIV 25/03/2009 Sistemazione della viabilità in valle di Non	22/04/09	
odg n. 15/XIV 25/03/2009 Interventi nel settore dei lavori socialmente utili	22/04/09	
odg n. 16/XIV 25/03/2009 Interventi nel settore della ricerca e dell'innovazione	22/04/09	
odg n. 17/XIV 25/03/2009 Sostegno delle libere professioni del comparto edilizio	22/04/09	
odg n. 18/XIV 25/03/2009 Agevolazioni per pazienti sottoposti a cure oncologiche e residenti in zone lontane dagli ospedali	22/04/09	
odg n. 19/XIV 25/03/2009 Viabilità nel settore estrattivo del porfido	22/04/09	
odg n. 20/XIV 26/03/2009 Interventi per il ripristino e la valorizzazione ambientale nel settore delle cave di porfido	22/04/09	
odg n. 21/XIV 26/03/2009 Tutele alle imprese	22/04/09	

Ordini del giorno approvati n. e data XIV Legislatura – titolo <i>(in ordine cronologico)</i>	Invio agli organi competenti	Documento attuativo
nell'attuazione della manovra anticrisi		
odg n. 22/XIV 26/03/2009 Interventi nel settore del servizio di trasporto e infrastrutture	22/04/09	
odg n. 23/XIV 26/03/2009 Interventi a sostegno della residenzialità dei giovani impegnati nella ricerca	22/04/09	
odg n. 24/XIV 26/03/2009 Realizzazione di tunnel sotto il colle di Tenna	22/04/09	
odg n. 25/XIV 26/03/2009 Interventi di informazione e tutela nel campo dell'informatica e di internet	22/04/09	
odg n. 26/XIV 26/03/2009 Interventi per la salvaguardia della biodiversità	22/04/09	
odg n. 27/XIV 26/03/2009 Utilizzo di prodotti biologici nelle mense scolastiche	22/04/09	
odg n. 28/XIV 26/03/2009 Interventi per l'apprendimento delle professioni artigiane da parte dei giovani	22/04/09	
odg n. 29/XIV 26/03/2009 Interventi a sostegno dell'apprendimento delle lingue straniere	22/04/09	
odg n. 30/XIV 26/03/2009 Interventi a sostegno delle famiglie	22/04/09	
odg n. 31/XIV 26/03/2009 Valutazione della situazione reddituale del solo assistito ai fini dell'erogazione di interventi socio-assistenziali	22/04/09	
odg n. 32/XIV 26/03/2009 Interventi contro la sterilità	22/04/09	
odg n. 33/XIV 26/03/2009 Interventi per l'armonico	22/04/09	

Ordini del giorno approvati n. e data XIV Legislatura – titolo <i>(in ordine cronologico)</i>	Invio agli organi competenti	Documento attuativo
sviluppo della fauna selvatica		
odg n. 34/XIV 26/03/2009 Valorizzazione dei centri storici	22/04/09	
odg n. 35/XIV 26/03/2009 Gestione a livello locale di servizi postali	22/04/09	
odg n. 36/XIV 26/03/2009 Forme di integrazione al reddito per i lavoratori cassintegrati	22/04/09	
odg n. 37/XIV 26/03/2009 Adeguamento della viabilità di accesso all'area di ubicazione dell'inceneritore e recupero ambientale delle zone circostanti	22/04/09	
odg n. 38/XIV 26/03/2009 Contributi al settore del porfido per l'acquisto di macchinari e strumenti di lavoro	22/04/09	
odg n. 39/XIV 26/03/2009 Interventi per la riqualificazione turistico-alberghiera	22/04/09	
odg n. 40/XIV 26/03/2009 Adozione da parte degli enti locali di sito internet per la comunicazione istituzionale	22/04/09	
odg n. 41/XIV 26/03/2009 Valorizzazione degli artisti trentini nella programmazione delle attività culturali	22/04/09	
odg n. 42/XIV 26/03/2009 Valorizzazione dei prodotti agroalimentari locali e sostegno ad iniziative dell'Accademia colori e sapori del Garda	22/04/09	
odg n. 43/XIV 26/03/2009 Adeguamento e qualificazione del personale dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente	22/04/09	
odg n. 44/XIV 26/03/2009 Provvidenze nel settore dell'utilizzo delle fonti alternative di energia	22/04/09	

Ordini del giorno approvati n. e data XIV Legislatura – titolo <i>(in ordine cronologico)</i>	Invio agli organi competenti	Documento attuativo
odg n. 45/XIV 26/03/2009 Interventi per favorire la conoscenza dei prodotti trentini della filiera lattiero-casearia	22/04/09	
odg n. 46/XIV 26/03/2009 Interventi per l'adeguamento della viabilità lungo la SS 45 bis	22/04/09	
odg n. 47/XIV 26/03/2009 Integrazione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia con i successivi percorsi educativi	22/04/09	
odg n. 48/XIV 26/03/2009 Interventi relativi alla certificazione del legname trentino	22/04/09	
odg n. 49/XIV 26/03/2009 Accesso ai finanziamenti stanziati dagli enti di garanzia da parte delle imprese	22/04/09	
odg n. 50/XIV 26/03/2009 Interventi per favorire la diffusione del bilinguismo negli istituti scolastici della Provincia	22/04/09	
Su disegno di legge n. 12/XIV (Norme di semplificazione e anticongiunturali di accompagnamento alla manovra finanziaria provinciale di assestamento per l'anno 2009)		
odg n. 51/XIV 26/03/2009 Riqualificazione energetica e sviluppo sostenibile	22/04/09	
odg n. 52/XIV 26/03/2009 Attività integrative per gli studenti	22/04/09	
odg n. 53/XIV 26/03/2009 Servizi socio educativi per la prima infanzia	22/04/09	
odg n. 54/XIV 26/03/2009 Introduzione nelle procedure di VIA del calcolo delle emissioni di gas climalteranti	22/04/09	
odg n. 55/XIV 26/03/2009 Promozione dell'utilizzo intensivo delle tecnologie digitali	22/04/09	

Ordini del giorno approvati n. e data XIV Legislatura – titolo <i>(in ordine cronologico)</i>	Invio agli organi competenti	Documento attuativo
odg n. 56/XIV 26/03/2009 Semplificazione delle procedure relative alla concessione ed erogazione di agevolazioni economiche	22/04/09	
odg n. 57/XIV 26/03/2009 Applicazione da parte degli enti locali delle procedure semplificate degli appalti pubblici	22/04/09	
odg n. 58/XIV 26/03/2009 Dotazione di personal computer per le scuole dell'infanzia	22/04/09	
odg n. 59/XIV 26/03/2009 Accesso agli alloggi dell'edilizia agevolata e relative deroghe per i disabili	22/04/09	
odg n. 60/XIV 26/03/2009 Modifica delle linee guida in materia di utilizzo delle terre e rocce da scavo nell'agricoltura	22/04/09	
<i>Su disegno di legge n. 1/XIV (Istituzione del consiglio provinciale dei giovani)</i>		
odg n. 61/XIV 21/05/2009 Attività di supporto per l'esercizio delle funzioni del consiglio provinciale dei giovani	04/06/09	02/09/09
<i>Su testo unificato disegni di legge n. 4 e 7/XIV (Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'Alzheimer e di altre malattie neurodegenerative legate all'invecchiamento e di sostegno delle famiglie)</i>		
odg n. 62/XIV 15/07/2009 Iniziative in ambito informativo, psicologico e formativo nella cura dei malati affetti dal morbo di Alzheimer	30/07/09	
odg n. 63/XIV 15/07/2009 Istituzione dei nuclei Alzheimer nelle aziende pubbliche di servizi alla persona	30/07/09	
<i>Su testo unificato disegni di legge n. 15, 27 e 28/XIV (Norme per la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari di prossimità e per l'educazione alimentare e il consumo consapevole)</i>		
odg n. 64/XIV 22/10/2009 Riconoscimento dell'attività degli imprenditori operanti nell'agricoltura e nella zootecnia	05/11/09	
odg n. 65/XIV 22/10/2009	05/11/09	

Ordini del giorno approvati n. e data XIV Legislatura – titolo <i>(in ordine cronologico)</i>	Invio agli organi competenti	Documento attuativo
Attivazione di progetti per la conoscenza degli orti e dei giardini nelle scuole		
Su disegno di legge n. 17/XIV (Valorizzazione degli itinerari naturalistici, storico-archeologici, lacustri, religiosi, nonché dei siti celebri e dei mestieri tradizionali)		
odg n. 66/XIV 03/11/2009 Attuazione degli ordini del giorno nn. 199/XIII e 227/XIII in materia di itinerari dedicati alla cultura del lavoro e di valorizzazione dei sentieri in montagna	25/11/09	
Su disegni di legge n. 71/XIV (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2010) e n. 72/XIV (Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012)		
odg n. 67/XIV 16/12/2009 Inserimento dello studio del diritto e dell'economia nelle scuole di secondo grado		
odg n. 68/XIV 16/12/2009 Interventi a sostegno dell'insegnamento delle lingue straniere		
odg n. 69/XIV 16/12/2009 Interventi a sostegno del sistema produttivo e della qualità del lavoro		
odg n. 70/XIV 16/12/2009 Introduzione di criteri di selezione nell'accesso agli sgravi IRAP		
odg n. 71/XIV 16/12/2009 Aggiornamento dell'indicatore Icef nel settore delle politiche abitative		
odg n. 72/XIV 16/12/2009 Modifica dei criteri di valutazione del reddito ai fini Icef		
odg n. 73/XIV 16/12/2009 Interventi finanziari a sostegno della ristrutturazione del caseificio sociale Monte Ozolo di Revò		

Ordini del giorno approvati n. e data XIV Legislatura – titolo <i>(in ordine cronologico)</i>	Invio agli organi competenti	Documento attuativo
odg n. 74/XIV 16/12/2009 Progetto di nuova corsia per i mezzi pesanti nel tratto Rocchetta-Mollaro		
odg n. 75/XIV 16/12/2009 Valorizzazione delle risorse locali in materia agroalimentare e ambientale		
odg n. 76/XIV 16/12/2009 Interventi a tutela dei lavoratori		
odg n. 77/XIV 16/12/2009 Potenziamento del servizio di prelievo del sangue a domicilio		
odg n. 78/XIV 16/12/2009 Realizzazione del tunnel lungo di Loppio e relativo finanziamento		
odg n. 79/XIV 16/12/2009 Sfruttamento energetico nella produzione dell'acqua minerale		
odg n. 80/XIV 16/12/2009 Esenzione dalla spesa per l'assistenza ai cittadini in stato vegetativo		
odg n. 81/XIV 16/12/2009 Riqualficazione del sobborgo di Gardolo		
odg n. 82/XIV 17/12/2009 Recupero e messa in sicurezza della SP 29 nel tratto denominato 'Masetto		
odg n.83/XIV 17/12/2009 Mantenimento dei crossodromi sul territorio provinciale		
odg n.84/XIV 17/12/2009 Finanziamento di manifestazioni di discipline sportive non olimpioniche di livello mondiale		
odg n.85/XIV 17/12/2009 Realizzazione di una sede espositiva di beni archeologici nelle ex scuderie del Castello del		

Ordini del giorno approvati n. e data XIV Legislatura – titolo <i>(in ordine cronologico)</i>	Invio agli organi competenti	Documento attuativo
Buonconsiglio		
odg n.86/XIV 17/12/2009 Realizzazione di un reparto di patologia mammaria all'ospedale S. Chiara di Trento		
odg n.87/XIV 17/12/2009 Realizzazione di pista ciclabile di collegamento tra la valle dell'Adige e la Valsugana		
odg n.88/XIV 17/12/2009 Interventi in materia di gestione dei rifiuti		
odg n.89/XIV 17/12/2009 Difesa della gestione pubblica del servizio idrico		
Interventi a favore dei sordi nel campo formativo e comunicativo		
odg n.91/XIV 17/12/2009 Sistema di valutazione dei docenti		
odg n.92/XIV 17/12/2009 Sostegno del 'Progetto Gemma' nel settore dell'adozione prenatale		
odg n.93/XIV 17/12/2009 Mobilità e promozione turistica		
odg n.94/XIV 17/12/2009 Potenziamento dei servizi agli anziani		
odg n.95/XIV 17/12/2009 Progetto pilota per un turismo ecocompatibile		
odg n.96/XIV 17/12/2009 Prevenzione dei fenomeni di violenza giovanile		
odg n.97/XIV 17/12/2009 Modifica dei criteri di pagamento del ticket sanitario		
odg n.98/XIV 17/12/2009 Nuovo carcere di Trento		

Ordini del giorno approvati n. e data XIV Legislatura – titolo <i>(in ordine cronologico)</i>	Invio agli organi competenti	Documento attuativo
odg n.99/XIV 17/12/2009 Voli a tariffe agevolate per attività di studio all'estero		
odg n.100/XIV 17/12/2009 Sovvenzioni per il settore zootecnico		
odg n.101/XIV 17/12/2009 Realizzazione del museo archeologico a Trento		
odg n.102/XIV 17/12/2009 Interventi per combattere e prevenire il lavoro precario		
odg n.103/XIV 17/12/2009 Accesso alle scuole dell'infanzia		
odg n.104/XIV 17/12/2009 Interventi nel settore della comunicazione e realizzazione di un portale della Pubblica amministrazione trentina		
odg n.105/XIV 17/12/2009 Interventi a tutela delle risorse idriche		
odg n.106/XIV 17/12/2009 Introduzione nelle scuole della raccolta differenziata		
odg n.107/XIV 17/12/2009 Accelerazione delle procedure autorizzatorie nei settori produttivi		
odg n.108/XIV 17/12/2009 Finanziamento dell'iniziativa denominata "Fattorie aperte"		
odg n.109/XIV 17/12/2009 Interventi nel settore dell'emigrazione e dei relativi organismi rappresentativi		
odg n.110/XIV 17/12/2009 Valorizzazione delle risorse boschive provinciali		
odg n.111/XIV 17/12/2009 Valorizzazione dei paesi e delle		

Ordini del giorno approvati n. e data XIV Legislatura – titolo <i>(in ordine cronologico)</i>	Invio agli organi competenti	Documento attuativo
relative piazze		
odg n.112/XIV 17/12/2009 Iniziative in materia ambientale		
odg n.113/XIV 17/12/2009 Recepimento della convenzione delle Alpi		
odg n. 114/XIV 17/12/2009 Interventi a sostegno delle politiche giovanili		
odg n.115/XIV 17/12/2009 Collegamento ciclopedonale tra Tione e Comano Terme		
odg n.116/XIV 17/12/2009 Tutela lavorativa nei confronti degli operatori archeologici		
odg n.117/XIV 17/12/2009 Organizzazione di master nelle politiche familiari		
odg n.118/XIV 17/12/2009 Rilancio del sistema bibliotecario trentino		
odg n.119/XIV 17/12/2009 Sullo stato del processo di informatizzazione in ambito provinciale		
odg n.120/XIV 17/12/2009 Potenziamento dei collegamenti ferroviari da e per il Trentino e delle relative risorse finanziarie		
odg n.121/XIV 17/12/2009 Attività conoscitiva nel settore degli appalti pubblici e relativi aspetti finanziari		
odg n.122/XIV 17/12/2009 Riforma della scuola e attivazione di iniziative di confronto sui correlati aspetti organizzativi		